

# IL PROCESSO DI VAGNO

un delitto impunito  
dal fascismo alla democrazia



Camera dei deputati

## La revisione del processo: tra reazione e democrazia

di Vito Antonio Leuzzi\*

1944 – Radio Bari: l'assassinio di Peppino Di Vagno ed i delitti del fascismo

D'improvviso la mattina del 26 settembre 1921 si diffuse sorda sorda a Bari la notizia, hanno assassinato Peppino Di Vagno a Mola! Fu come un rotolare di tuoni in un cielo chiuso, che non si sa donde venga, non è accompagnato da lampi, da tempesta purificatrice, e dà uno sgomento lungo e cupo. Immediatamente presso al moribondo, o al morto, accorsero i deputati della provincia. Di ogni partito, tanta fu l'esecrazione di tutti; poi la cosa orribile restò come un incubo nell'aria, senza che molto se ne sapesse. Le cose volgevano al peggio, tutto era come apprensione e minaccia, e istintivamente ognuno si ritraeva nel suo guscio<sup>1</sup>.

Con queste parole Tommaso Fiore, nell'aprile del 1944, rompeva il silenzio su Radio Bari, la prima emittente dell'Italia libera, e su "La Gazzetta del Mezzogiorno", richiamando l'attenzione dell'opinione pubblica pugliese e meridionale sul delitto del deputato socialista di Conversano dopo oltre venti anni di impunità, di silenzi e di censure imposti dalla dittatura fascista. L'intellettuale pugliese, uno dei fondatori del movimento liberal socialista confluito nel Partito d'azione, sin dal Congresso di Bari del 28 e 29 gennaio 1944, assieme ad altri esponenti dell'antifascismo, sollevò la questione relativa alla punizione dei responsabili dei misfatti del fascismo denunciando il disegno di restaurazione imposto da Badoglio e dalla Monarchia, senza soluzione di continuità con il passato regime: "Non un chiodo voi avete rimosso in questi mesi, non un ragnò scomodato. Quando la casa è tutta da rifare, voi avete paura di un poco d'aria, tremate di voi stessi". Nel corso dei lavori si moltiplicarono le denunce dell'inerzia badogliana da parte di Adolfo Omodeo, Carlo Sforza e Vincenzo Arangio Ruiz, il quale affermò che ogni giorno che passava l'epurazione si "volatilizzava"<sup>2</sup>.

Gli esponenti azionisti rivolsero severe critiche al governo ed alla Monarchia che avevano garantito il passaggio alla nuova fase politica mantenendo in vita le forme autoritarie del ventennio. All'indomani della cacciata di Mussolini si dette avvio ad una politica repressiva e neoautoritaria aperta a Bari, il 28 luglio 1943, con la strage di via Nicolò dell'Arca. Un reparto dell'esercito, infatti, sulla base delle disposizioni draconiane del decreto Roatta, ed alcuni individui nascosti nella sede del Pnf aprirono il fuoco su un corteo di circa 200 persone che inneggiavano alla libertà, provocando 20 morti e circa 50 feriti. I manifestanti, dopo aver attraversato il centro di Bari, si apprestavano ad andare incontro ai prigionieri politici rinchiusi nel carcere, tra cui Tommaso Fiore, Michele Cifarelli, Guido Calogero e Guido de Ruggero, assieme a diversi altri giovani intellettuali del capoluogo pugliese<sup>3</sup>.

Nei quarantacinque giorni di Badoglio e dopo l'8 settembre 1943 furono affidate all'autorità militare le competenze e le discipline dell'ordine pubblico con il divieto di manifestazioni politiche, di riunioni

\* Direttore dell'Ipsaic.

<sup>1</sup> Cfr. di Tommaso Fiore, *Peppino Di Vagno*, testo letto a Radio Bari e pubblicato su "La Gazzetta del Mezzogiorno" il 18 aprile 1944. I testi radiofonici di Fiore (*Salvemini, Gobetti, I fratelli Rosselli e Peppino Di Vagno*) furono presentati con poche variazioni dal maggiore quotidiano pugliese, cfr. di V. A. Leuzzi e L. Schinzano, *Radio Bari nella Resistenza italiana*, Edizioni dal Sud, Bari 2005.

<sup>2</sup> Cfr. *Il Congresso di Bari dei Cln, 28 e 29 gennaio 1944*, Atti stenografici (a cura di O. Valentini e C. Buonanno), Edizioni Messaggerie, Bari 1944.

<sup>3</sup> Cfr., *Bari 28 luglio 1943. Memoria di una strage* (a cura di V. A. Leuzzi), Edizioni dal Sud, Bari 2003.

in pubblico o aperte al pubblico, di ricostruzione dei partiti e furono reiterate le disposizioni restrittive sulle pubblicazioni rafforzando la censura sulla stampa. Gli alti comandi militari non assunsero alcun iniziativa contro le azioni terroristiche dei tedeschi compiute nel capoluogo pugliese e in diverse altre località della regione. Per evitare sorprese il questore di Bari ordinava, la mattina del 9 settembre, il piantonamento delle fabbriche "per l'eventualità che si tentassero manifestazioni incomposte da parte delle masse operaie"<sup>4</sup>.

La restaurazione badogliana assunse caratteri più marcati nella gestione politica amministrativa dei comuni delle zone liberate. In diverse località i podestà non furono rimossi, le loro sostituzioni avvennero generalmente con funzionari di prefettura o con esponenti della borghesia agraria ed imprenditoriale. Ad Altamura, Corato, Conversano, città natale dell'onorevole Giuseppe Di Vagno, gli esponenti del fascismo locale furono sostituiti, nel novembre 1943, solo dopo le decisioni assunte dagli alleati che all'indomani della Conferenza di Mosca, sollecitarono una rapida defascistizzazione avviando il rinnovamento della vita politica nell'Italia liberata.

Persino Agostino degli Espinosa, espressione di una storiografia favorevole alla Monarchia, affermò in una pubblicazione coeva sul Regno del Sud, che

i sedici imputati dell'assassinio dell'onorevole Di Vagno, deputato socialista ucciso il 25 settembre 1921 in Mola di Bari, potevano continuare a godere dell'assoluzione ricevuta il 25 settembre 1922, senza alcun fastidio, e il principale di essi, Luigi Lorusso, continuava tranquillamente la sua professione di medico a Conversano, senza che gli abitanti di questa città pensassero nemmeno a rilevare quanto cristiana e caritatevole fosse la decisione della vedova dell'ucciso di non chiedere la revisione del processo<sup>5</sup>.

La situazione non mutò con il secondo governo Badoglio che dette avvio ad una fase politica caratterizzata dalla presenza di forze moderate e neoconservatrici, capaci di agevolare il processo di transizione al dopofascismo sotto il segno della continuità, sostituendo i commissari prefettizi con esponenti del liberalismo prefascista non compromessi con il regime.

Si configurò in questa fase l'aggregazione di un blocco di forze sociali – proprietari terrieri, imprenditori ed esponenti del ceto medio delle professioni – attorno al Partito demoliberale. Tra gli esponenti più significativi di questa compagine politica dell'area liberal conservatrice, molto legata al governo Badoglio, l'avvocato Giuseppe Perrone Capano di Trani, esercitante la sua professione nel capoluogo pugliese, i fratelli De Greciis a Bari, dei quali l'uno deputato prefascista; gli onorevoli Grassi e Fumarola a Lecce, l'avvocato Caramia, a Taranto. I demoliberali pugliesi erano rappresentati nel Governo da noti giuristi, come l'avvocato Tommaso Siciliani, tutti destinati, come si chiarirà in seguito, ad esercitare un ruolo decisivo nella complessa questione della epurazione e della difesa degli imputati nel processo Di Vagno<sup>6</sup>.

Il tema della defascistizzazione e della questione istituzionale fu oggetto, dunque, di un duro terreno di scontro, prima e dopo il Congresso antifascista del gennaio 1944, tra i rappresentanti del Cln, in particolare gli azionisti e i demoliberali che tentarono di organizzare a Taranto un contro-congresso per ostacolare e delegittimare il convegno dei Cln. Su "La Gazzetta del Mezzogiorno" l'avvocato Giuseppe Papalia (avvocato della famiglia Di Vagno), esponente di rilievo del Partito d'azione e del Cln, fu protagonista di una dura polemica con gli esponenti demoliberali, schierati a difesa di Badoglio e della Monarchia, che cercavano con ogni mezzo di delegittimare le iniziative dei democratici, manifestando una palese opposizione al processo di defascistizzazione e rinnovamento politico-istituzionale<sup>7</sup>.

<sup>4</sup> Cfr. di V. A. Leuzzi, *La Puglia libera, Cln, Partiti e prime elezioni*, Edizioni dal Sud, Bari 2005.

<sup>5</sup> Cfr. A. Degli Espinosa, *Il regno del Sud. 8 settembre 1943-4 giugno 1944*, Migliaresi Editore, Roma 1946, p. 109.

<sup>6</sup> Cfr. *La Puglia libera*.... cit.

<sup>7</sup> Cfr. i diversi articoli comparsi su "La Gazzetta del Mezzogiorno" e "L'Italia del Popolo" della seconda metà di gennaio 1944.

Nelle settimane successive al Congresso antifascista, giudicato positivamente da Gaetano Salvemini, dall'esilio americano e dalla stampa estera, si moltiplicarono le denunce sull'inerzia del governo Badoglio e sul mancato rinnovamento della vita politica ed istituzionale. Le commissioni di epurazione, istituite con un decreto del 28 dicembre 1943 e controllate dai prefetti, procedettero a rilento e con deboli risultati. Il Prefetto di Bari, in una relazione del 7 febbraio 1944, rendeva noto che nei più importanti enti pubblici della provincia era pressoché impossibile applicare il decreto della defascistizzazione, perché avrebbe reso impossibile il regolare funzionamento della macchina amministrativa<sup>8</sup>.

In questo contesto si colloca l'iniziativa di Tommaso Fiore che, in una serie di commenti politici su Radio Bari, tra febbraio e marzo 1944, ricordò la persecuzione e la morte di Piero Gobetti nel 1926, l'esilio americano di Gaetano Salvemini, l'assassinio dei fratelli Rosselli a Parigi nel 1937 e il delitto del deputato socialista di Conversano.

Il giro di boa sulla questione dell'epurazione e dei delitti del fascismo si registrò con i governi di unità nazionale a partire dall'aprile-maggio 1944. La nuova compagine governativa, dopo la svolta di Salerno, che comprendeva per la prima volta i partiti del Cln, decise di nominare Carlo Sforza Alto Commissario per l'epurazione e varò il 26 maggio 1944 un decreto legge nel quale venne fissato il principio che dovevano essere annullate le sentenze pronunciate in base a disposizioni penali poste a tutela delle istituzioni e degli organi del fascismo. Nella relazione che illustrava il decreto si affermava: "Fondamentalmente la legge non ha inteso di creare nuove figure di reato... La gravità dei reati contemplati, tutti determinati da movente politico, consiglia di stabilire per altissime ragioni di giustizia sostanziale, la sospensione del corso della prescrizione e l'inefficacia dei provvedimenti di amnistia e di indulto emanati nel periodo fascista"<sup>9</sup>.

In quest'ambito i giornali dei partiti di sinistra, in particolare quelli azionisti, che si pubblicavano a Bari, "L'Italia del Popolo", ma anche gli altri settimanali, "Civiltà proletaria" e l'"Avanti!" iniziarono una intensa campagna di denuncia sul tema dell'epurazione. In prima fila, in questa opera anche di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, si schierò "Il Nuovo Risorgimento", diretto da Vittore Fiore, un giovane intellettuale di formazione liberal socialista, che pubblicò, tra gli altri, interventi di Carlo Sforza, Alto Commissario per l'epurazione, di Arangio Ruiz (Guardasigilli) e Mario Berlinguer, entrambi protagonisti del dibattito avviato dal Congresso di Bari dei Cln<sup>10</sup>.

Sul primo numero del foglio azionista nell'articolo di fondo, "Perché è sorto il fascismo", si affermava: "Se, per necessità politica, ora si devono andare a cercare i colpevoli, la nostra persuasione è che in prima fila, come i più coscienti fra essi, stanno coloro che, magari coprendosi la faccia con un velo e sempre negandosi ai rischi, si sono serviti della violenza scatenata e delle infamie commesse: gli armatori degli squadristi, i mandanti occulti delle spedizioni, i grossi proprietari agricoli, gli industriali di cartello"<sup>11</sup>.

### *La revisione del processo e la punizione dei crimini fascisti*

La riapertura del processo Di Vagno fu sollecitata con forza dagli esponenti azionisti all'indomani dell'incarico per la costituzione di un nuovo governo di unità nazionale affidato a Bonomi, l'8 giugno 1944. Punto di riferimento di questa significativa scelta politica e civile, fu il Rdl n.134, del 26 maggio

<sup>8</sup> Cfr. R. Canosa, *Storia dell'epurazione in Italia. Le sanzioni contro il fascismo 1943-1948*, Baldini e Castoldi, Milano 1999, pp. 27 e 28.

<sup>9</sup> Nel decreto si indicavano i compiti dell'Alto Commissario "dirige e invigila l'opera di tutti gli organi a mezzo dei quali si compie la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo" e delle Corti d'Appello che attraverso una commissione dovevano svolgere una funzione di vigilanza per la punizione dei delitti del fascismo; cfr. R. Canosa, *Storia dell'epurazione in Italia*, cit. pp. 44 e 45.

<sup>10</sup> Su "Il Nuovo Risorgimento", settimanale fondato da Vittore Fiore, assieme al padre Tommaso, si susseguirono interventi sulle origini del fascismo, sui temi dell'epurazione e dei delitti del fascismo *Perché è sorto il fascismo* [non firmato], "Il Nuovo Risorgimento", anno I, n. 1, 15 giugno 1944; M. Berlinguer, *Nord e Sud. La punizione dei fascisti*, 1 maggio-1 giugno 1945 e *Privazione di diritti politici e misure di sicurezza dei fascisti*, 1-15 settembre 1945; C. Sforza, *Le sanzioni contro il fascismo*, 15 marzo 1945.

<sup>11</sup> Cfr. *Perché è sorto il fascismo*, cit.

1944, che contemplava l'annullamento di tutte le sentenze pronunciate in base a disposizioni penali posta a tutela delle istituzioni e degli organi creati dal fascismo<sup>12</sup>.

Riemergeva la questione dell'epurazione affrontata, sin dal Congresso di Bari del Cln, da diversi intellettuali antifascisti, tra cui Sforza, Arangio Ruiz e Omodeo, che, a distanza di pochi mesi, si ritrovarono ministri nei governi di unità nazionale dopo la svolta di Salerno.

Ai rappresentanti del Cln di Bari, non sfuggì la nuova situazione politica determinatasi tra maggio e giugno 1944, senza considerare le scelte degli alleati che sollecitarono, sulla questione della defascistizzazione, un impegno maggiore da parte del governo<sup>13</sup>.

Puntualmente, con un lungo articolo del settimanale del Partito d'azione, "L'Italia del Popolo", sulla base del decreto del maggio precedente, si avanzò la richiesta della riapertura del processo per l'assassinio del deputato socialista di Conversano.

Sulle pagine del giornale azionista si ricostruirono le complesse vicende del delitto, il clima in cui si svolse l'istruttoria, la sentenza della Sezione d'Accusa, l'impunità concessa agli assassini con l'amnistia e si avanzò la richiesta della revisione del processo con queste indicazioni: "Chiediamo che non faccia stato la sentenza della Sezione di Accusa presso la Corte di Appello di Trani (1922), nel senso che il processo Di Vagno si riapra perché tutti i colpevoli vengano raggiunti, e ve ne sono, anche al di fuori di dieci, i soli rinviati a giudizio dalla Corte di Assise della Sezione di Accusa"<sup>14</sup>.

Il governo Bonomi decise di apportare alcune modifiche ai provvedimenti per le sanzioni contro il fascismo, emanate poco più di un mese prima, al fine "di adeguare meglio le disposizioni di legge ai vecchi principi giuridici e rendere l'esecuzione più pronta ed efficace". In particolare, si decise di sottoporre al giudizio di un Alta Corte, composta di magistrati e di altre personalità di "vita pubblica e morale illibata", i ministri e gli alti gerarchi del fascismo; mentre per tutti gli altri delitti commessi per motivi fascisti o approfittando della situazione politica creata dal fascismo, la competenza era affidata agli organi giudiziari ordinari (le nuove norme prevedevano "giudici popolari e nuove liste di cittadini intemerati")<sup>15</sup>.

Con una nuova legge emanata il 27 luglio 1944 (Dl n.159/1944) definita la "Magna Carta dell'epurazione", con la riconferma di Sforza all'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo e con la nomina di quattro commissari aggiunti - Mario Berlinguer per i delitti di fascismo, Mauro Scoccimarro per l'epurazione nell'amministrazione pubblica, Mario Cingolati per l'avocazione dei profitti del regime e Pier Felice Stangoni per la liquidazione dei beni fascisti - si definirono organicamente le procedure per l'avvio della defascistizzazione, anche sulla base delle pressioni esercitate dagli organi di controllo alleati.

Il decreto di fine luglio indicava, con molta chiarezza, la questione della "giuridica inesistenza" delle sentenze pronunciate sotto la coazione fascista; nell'articolo 6 del decreto si definivano alcuni fondamentali principi:

Non può essere invocata la prescrizione del reato e della pena a favore di coloro, che pur essendo colpevoli dei delitti, di cui al presente decreto sono rimasti impuniti per l'esistenza stessa del regime fascista.

Per lo stesso motivo le amnistie e gli indulti concessi dopo il 28 ottobre 1922 sono inapplicabili ai delitti di cui al presente decreto e, se sono applicate, le relative declaratorie sono revocate.

L'Alto Commissario potrà disporre di grazia sovrana già concessa. Le sentenze pronunciate per gli stessi delitti possono essere dichiarate giuridicamente inesistenti quando alla decisione abbia influito lo stato di morale coercizione determinato dal fascismo. La pronuncia al riguardo è affidata a una sezione della suprema Corte di cassazione designata dal Ministro Guardasigilli. La disposizione del presente articolo non si applica ai delitti puniti con la pena detentiva non superiore al massimo di tre anni<sup>16</sup>.

<sup>12</sup> Il decreto fu pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 31 maggio 1944. Per il dibattito e la nomina di Carlo Sforza, cfr. Archivio Centrale dello Stato (d'ora in poi ACS), *Verbalì del Consiglio dei Ministri (a cura di A.G. Ricci), Il Governo Badoglio, 22 aprile 1944-18 giugno 1944*, II, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, Roma 1994; per una ricostruzione d'insieme utile di R. Canosa, *Storia dell'epurazione in Italia. Le sanzioni contro il fascismo*, Baldini e Castaldi, Milano 1999 e di H. Woller, *I conti con il fascismo. L'epurazione in Italia 1943-1948*, Il Mulino, Bologna 1997.

<sup>13</sup> Cfr. R. Canosa, *Storia dell'epurazione...* cit. p. 27.

<sup>14</sup> *Per la riapertura del processo di Vagno*, in L'"Italia del Popolo", (articolo non firmato) giugno 1944, direttore Michele Cifarelli, in emeroteca Ipsaic.

<sup>15</sup> Cfr. ACS, *Verbalì del Consiglio dei Ministri*, III, Governo Bonomi, 18 giugno 1944-12 dicembre 1944, cit.

La pressione sull'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo produsse immediatamente i suoi effetti. Carlo Sforza, che avviò i lavori dell'Alto Commissariato, nel tracciare un bilancio dell'attività svolta, all'indomani delle sue dimissioni dopo la crisi del primo governo Bonomi, affermò:

Altre attività abbiamo svolto che sono rimaste ignote al pubblico. Abbiamo ottenuto e stiamo per ottenere la dichiarazione di giuridica inesistenza di sentenze pronunciate sotto la coazione fascista, quali, per citare le più dolorosamente famose, le sentenze nei processi di Giacomo Matteotti, di Don Minzoni, del deputato Di Vagno, di Giovanni Amendola. Abbiamo agito per ottenere la revisione di molte amnistie fasciste che furono uno dei più sconci scandali di quel regime, 237 di esse sono già revocate, di molte altre è in corso l'annullamento<sup>17</sup>.

Infatti, su esplicita richiesta dell'Alto Commissariato, la sezione feriale della Corte d'Appello di Bari, sotto la presidenza di Micheli Roberti, in base agli articoli 3 e 6 del decreto del 27 luglio 1944, con una sentenza del 15 settembre 1944, ordinò la revoca dell'amnistia del 30 dicembre 1922 nei confronti di Luigi Lorusso e degli altri imputati del delitto Di Vagno e dispose la restituzione degli atti all'ufficio del procuratore generale presso la Corte d'Assise.

Il 25 settembre successivo il Presidente della Corte d'Assise di Bari, comm. Giuseppe Spinelli, con apposito provvedimento, ordinò la cattura dei 10 rinviati a giudizio dalla Corte d'Assise di Trani il 6 ottobre 1922 (in seguito amnistiati nel dicembre del 1922 dalla Corte di Appello di quella città). "Poi-ché - si legge nell'ordinanza - va ripristinata la condizione processuale preesistente all'applicazione del decreto di amnistia, dandosi esecuzione alla sentenza di rinvio a giudizio".

Nello stesso periodo di tempo, il procuratore generale presso la Corte d'Assise di Bari, Cesare Talarigo, sempre su richiesta dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo, dispose nuove indagini, affidate alla Legione dei Carabinieri di Bari ed alla locale Questura, al fine di accertare se sulla sentenza di rinvio a giudizio degli imputati del delitto Di Vagno avesse influito lo stato di coercizione morale determinato dal fascismo.

I risultati delle indagini, come si evidenzia dagli atti inviati dalla Corte d'Assise all'Alto Commissariato, offrono diversi elementi per riaprire l'istruttoria nei confronti di Tommaso Cassano e di Domenico Centrone e per procedere ex novo nei confronti di Saverio Tarsia Incuria, tutti rinviati a giudizio con sentenza del 3 gennaio 1945<sup>18</sup>.

#### *Riapertura del processo tra nuove rivelazioni e richieste di rinvio*

La Corte d'Assise di Bari assunse inoltre la decisione di riunificare i due procedimenti: il primo nei confronti dei dieci imputati rinviati a giudizio nel 1922 ed il secondo che ne includeva altri sedici (i tre imputati, nei confronti dei quali nel '44 erano state riaperte le indagini assieme ad altri tredici rimasti impuniti per effetto dell'amnistia fascista). Mentre la data d'inizio delle udienze fu fissata il 5 febbraio 1945.

Tutta l'informazione regionale concentrò l'attenzione sull'apertura del processo al quale "La Gazzetta del Mezzogiorno", il maggiore quotidiano della Puglia, dedicò una particolare attenzione.

Sotto il profilo processuale, emergevano diversi elementi di novità per l'entrata in funzione dei giudici popolari, previste dal decreto del 27 luglio 1944, sulla base di precise disposizioni emanate dal Guardasigilli che affidavano ai prefetti il compito di predisporre una lista di cittadini i cui nomi dovevano essere indicati dai partiti antifascisti<sup>19</sup>.

<sup>16</sup> Il testo completo del decreto 27 luglio 1944 è stato pubblicato in [www.larchivio.org./xoom/epurazione](http://www.larchivio.org./xoom/epurazione); (sulla data effettiva della pubblicazione del documento, interessanti le annotazioni di Nicola Palombaro).

<sup>17</sup> Il documento, dell'ACS, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1944-1947, 10124, b.3357, è stato pubblicato da R. Canosa, in *Storia dell'epurazione...*, cit., pp. 399-402.

<sup>18</sup> Cfr. Sentenza di rinvio a giudizio della sezione istruttoria di Bari del 3.1.1945, in Archivio di Stato di Potenza, Corte d'Assise (d'ora in poi ASPz, CdA), 1947, n. 11, vol. VI.

<sup>19</sup> Nell'articolo 4 del decreto si affermava: "le Corti d'Assise sono costituite da due magistrati previsti dal testo unico delle disposizioni legislative sull'Ordinamento delle Corti d'Assise e da cinque giudici popolari estratti a sorte da appositi elenchi di cittadini di condotta morale e politica illibata e del decreto", cfr. decreto 27 luglio 1944, cit. "La Gazzetta del Mezzogiorno", 3 febbraio 1945.

Il quotidiano pugliese riassumeva le vicende processuali del 1922 e la nuova situazione determinatasi in relazione al “decreto del 27 luglio 1944”, sulla punizione dei delitti del fascismo, presentando gli imputati e soffermandosi sui capi d'accusa. Nella cronaca giudiziaria del giornale, inoltre, si indicavano Luigi Lorusso accusato “di omicidio volontario aggravato e qualificato”, gli altri imputati accusati di correttezza, “quali cooperatori immediati”, e Saverio Tarsia Incuria “di complicità”; si presentavano gli avvocati difensori, la composizione della Corte, gli avvocati della parte civile ed infine i giudici popolari.

L'autore dell'articolo concentrava l'attenzione sulla vicenda di Tommaso Cassano (giovane studente universitario figlio di uno dei più facoltosi imprenditori e proprietari terrieri della Terra di Bari, con legami di parentela ad esponenti del fascismo di Conversano) che la Sezione d'accusa della Corte di Appello di Trani nel '22 prosciolsse con formula piena, sulla base degli esiti delle nuove indagini disposte nell'estate del 1944, ed affermava

Ci sono testimoni che verranno a deporre, come ci è stato dato leggere nei numerosi volumi dell'istruttoria, intorno alle vanterie di qualcuno, subito dopo il delitto; e qualche altro, sotto il vincolo del giuramento, dirà di essersi ricusato di stringere la mano del Cassano, quando questi in presenza di comuni amici, nell'estate del 1924, nel caffè Petruzzelli, dichiarò di aver partecipato al fattaccio di Mola, esponendone tutti i particolari e concludendo di aver visto il Di Vagno, colpito a morte, comprimersi con le mani l'addome ed abbattersi al suolo<sup>20</sup>.

Il giorno dell'apertura del processo il presidente del Tribunale, Masi, come si legge dai puntuali servizi del quotidiano pugliese, dopo l'avvio dell'udienza si soffermò su un'ampia disamina dei fatti, ribadendo la gravità e la specificità del delitto tra “i più efferati commessi dai fascisti”.

Il presidente della Corte pose l'accento, tra l'altro, sul ruolo svolto da alcuni degli imputati, tra cui Tarsia Incuria, presidente del Partito dell'ordine di Conversano ed affermò: “Dopo la scarcerazione degli imputati – avvenuta in seguito alla nota amnistia del dicembre 1922 – i fascisti di Conversano inscenarono una dimostrazione di giubilo, capeggiata dall'imputato Tarsia Incuria; i fascisti del paese, fermandosi sotto i balconi della casa occupata dalla moglie e dai familiari dell'on. Di Vagno, gridando a squarcia gola: Viva il 25 settembre”.

Nell'ampia disamina dei fatti il magistrato accennò anche al ruolo di Ettore Lovecchio Musti, esponente delle corporazioni fasciste e capo del fascio di combattimento locale che, al tempo dell'uccisione Di Vagno, era in carcere per un conflitto avvenuto a Conversano alla fine di maggio del 1921. In quell'occasione si cercò di attentare alla vita del neo deputato alla fine di una manifestazione nella quale l'onorevole socialista aveva invitato tutti alla calma ed alla moderazione. Si indicò, inoltre, il ruolo dell'imputato, Tarsia Incuria, nella spedizione squadrista di Mola e in quelle di Noci, Casamassima e Putignano. A Conversano:

Il 30 maggio – sostenne ancora il giudice Masi – al Tarsia Incuria,



Giuseppe Papalia (1897-1964), avvocato delle parti civili Di Vagno nel processo 1944-'47

<sup>20</sup> Cfr. *Cronache giudiziarie per la riapertura del processo*, in *Giuseppe Di Vagno (1889-1921), Documenti e testimonianze* (a cura di Vito Antonio Leuzzi e Guido Lorusso), Camera dei deputati, Roma 2004; cfr. in particolare, “La Gazzetta del Mezzogiorno”, 3 febbraio 1945.

pervenne un telegramma firmato Enrico, spedito da Cerignola, da Sisto Francesco che si era recato nel feudo di Giuseppe Caradonna per invocare la collaborazione degli squadristi cerignolesi per la soppressione di Di Vagno e volesse che dagli squadristi di Conversano fosse all'uopo prestato un giuramento. Il dispaccio era del seguente tenore: Acquistati otto cavalli. Attendimi Polignano domani ore 9". Il Tarsia Incuria portò il telegramma al Lovecchio Musti<sup>21</sup>.

Nella parte finale della documentata relazione, il presidente della Corte si soffermò sulla spedizione del 25 settembre 1921, composta da diciannove elementi, sedici avevano preso posto in due calessi ed altri tre (Lorusso, Cassano e Berardi) in un biroccio, sulle modalità dell'assassinio e sulla fuga dei partecipanti alla "gita di Mola" che furono arrestati in diverse località italiane, in particolare Brindisi, dove Lorusso e Cassano stavano per salpare con un motopeschereccio per la Grecia.

Dopo l'esposizione del Presidente uno degli avvocati di parte civile chiese un rinvio per le gravissime condizioni di salute della vedova dell'onorevole Di Vagno.

Alla riapertura del processo, il 12 febbraio 1945, dopo la costituzione di parte civile della vedova e del figlio di Di Vagno, patrocinati dagli avvocati Michele e Franco Catalano, Giuseppe Papalia e dall'on. Mancini (tutti di formazione socialista) e dopo un breve intervento del Pm sugli imputati latitanti, gli avvocati difensori degli imputati, tra i quali Pietro Massari e Giuseppe Perrone Capano – punti di riferimento, come vedremo, di un ampio schieramento conservatore, non solo giuridico, ma politico – chiesero di non doversi procedere nei confronti dei loro assistiti per estinzione del reato<sup>22</sup>.

A tale richiesta si oppose il rappresentante del pubblico ministero sulla base dell'articolo 6 del decreto sulla punizione dei delitti del fascismo, che indicava la non prescrizione del reato e della pena a favore di coloro che erano rimasti impuniti per l'esistenza stessa del regime fascista. Tale disposizione generale implicava la riapertura dell'istruttoria e la ricerca di nuove prove nei confronti di tutti coloro contro i quali non si era provveduto sino alla sentenza di rinvio a giudizio, il 22 dicembre del 1922.

Il Pm Tallarigo, come si legge nella puntuale cronaca de "La Gazzetta del Mezzogiorno", sostenne che le nuove prove a carico dei due imputati prosciolti, Cassano e Centrone, nonché del Tarsia Incuria erano scaturite da nuove rivelazioni di un teste Vitantonio Cornacchioli<sup>23</sup>.

A queste rivelazioni accennò immediatamente l'avvocato Papalia che aderì alle conclusioni del Pm e sostenne la tesi che i magistrati inquirenti subirono l'influenza del fascismo:

La sezione d'Accusa di Trani nel 1922 non poteva non aver emesso una sentenza senza uno stato di preoccupazione per l'ambiente che si andava creando. Io so che è stata presentata una relazione ai giudici popolari su come si sono svolte le cose a Conversano, donde dopo la deliberazione ed il giuramento, la distribuzione di rivoltelle e di bombe che si fecero nel fascio, sedici persone su due calessi presi a nolo e tre persone su un biroccio si portarono a Mola e tutti e diciannove furono identificati attraverso le dichiarazioni dei conducenti e di altri che li videro transitare. Essi raggiunsero sul posto Giuseppe Di Vagno e gli spararono alle spalle colpi di rivoltella, uccidendolo. Ora dei 26 processati la Sezione di Accusa ne ha rinviata solamente nove, perché gli altri sono stati aggiunti dalla diligenza del Procuratore Generale. Non importa che tutti non siano stati visti al momento dello sparo, perché tutti erano lì per lo stesso crimine. È una enormità dover dire che il colpevole Tarsia Incuria ed il colpevole Cassano devono essere scarcerati, perché hanno beneficiato di una prescrizione dell'azione penale. Non ci deve essere persona che abbia commesso delitti che debba rimanere impunita, perché il fascismo l'ha voluto o con la concessione di una amnistia o con la imposizione di una non procedibilità o con la coartazione della volontà della libertà dei magistrati<sup>24</sup>.

<sup>21</sup> Cfr. *Il processo di Vagno rinviato* in "La Gazzetta del Mezzogiorno", 6 febbraio 1945.

<sup>22</sup> L'avvocato Massari citò la norma del codice del 1889 dove la prescrizione interveniva dopo venti anni, cfr. *Incidenti preliminari al processo Di Vagno. La P.C. chiede l'incriminazione di tutti gli imputati prosciolti*, in "La Gazzetta del Mezzogiorno", 13 febbraio 1945.

<sup>23</sup> Il Pm affermò: "tali dichiarazioni hanno potuto essere ottenute, in quanto la cessazione del regime fascista ha lasciato liberi i testimoni di affermare ciò che, vigendo il fascismo, non avevano avuto il coraggio di dichiarare. Tale è il caso dell'importantissimo teste Vitantonio Cornacchioli che era un fervente ed autorevole fascista di Conversano, il quale ha fatto del delitto Di Vagno gravissime rivelazioni proprio dopo il 25 luglio del 1943", *Ibidem*.

<sup>24</sup> *Ibidem*.



Nelle sue conclusioni l'avvocato della famiglia Di Vagno chiese il rinvio degli atti alla Cassazione per l'annullamento della sentenza del 1922 (giuridica inesistenza) e per procedere ex novo a carico di tutti i responsabili dell'omicidio Di Vagno.

#### 1945 – “Giuridica inesistenza” della sentenza del 1922

Nell'udienza decisiva per l'invio degli atti alla Cassazione (14 febbraio del 1945), che avrebbe dovuto pronunciarsi sulla “giuridica inesistenza” della sentenza del 1922, pronunciata dalla sezione istruttoria di Trani, il confronto tra gli avvocati degli imputati, quelli di parte civile ed il Pm si concentrò sull'interpretazione dell'articolo 6 del Dl del 27 luglio 1944.

L'avvocato Pietro Massari, sostenne che l'articolo 6 della legge si riferiva ai colpevoli dei reati rimasti impuniti per l'esistenza stessa del regime fascista, commessi cioè durante il regime, affermando inoltre che la revoca delle amnistie e l'annullamento delle sentenze (viziate dalla coercizione) dovevano essere dichiarate dalla Corte di Cassazione; in definitiva il rappresentante della difesa sostenne che, non essendo stata dichiarata giuridicamente inesistente, la sentenza conservava tutto il suo valore, per cui il suo assistito (Cassano) doveva essere scarcerato<sup>25</sup>.

Gli avvocati di parte civile, Catalano e Papalia insisterono sulla base di una corretta lettura dell'art. 6 della legge, affermando che le sentenze pronunciate per i delitti fascisti “possono essere dichiarate inesistenti quando vi abbia influito lo stato morale determinata dal fascismo”. “Non è concepibile – dichiarò l'avvocato Papalia – che una legge possa aver creato una sacca d'impunità delle persone che hanno commesso crimini all'epoca del fascismo”<sup>26</sup>.

In questa direzione, l'avvocato della famiglia Di Vagno pose l'accento su un documento decisivo per comprendere il contesto in cui veniva ad inserirsi la spedizione molese del 25 settembre ed il ruolo degli imputati.

Bisogna considerare – egli affermò – l'ambiente in cui si viveva; chi voleva e poteva parlare ha zittito, sicché i giudici hanno dovuto assolvere. Il Cassano avrebbe diritto a godere della prescrizione, perché è riuscito a non far parlare la gente? Io vi dico che c'è una storia del fascio di Conversano scritto da un illustre personaggio, Tarsia Incuria. In essa è detto che venti fascisti – ma tutti i nomi sono elencati – hanno manganellato e purgato, hanno bruciato la Camera del Lavoro, hanno compiuto spedizioni punitive e fra le glorie dedicate vi è l'ultima l'assassinio di Giuseppe Di Vagno. Ora questi eroi del regime tramontano non devono tremare se vengono a dare conto di quello che fecero e, se sono innocenti, non devono temere dei magistrati del popolo. Nell'elenco di questi eroi c'è anche il nome di Cassano. Oggi costui lo si vuol dipingere come un villeggiante che ritempra lo spirito e non si infetta dell'aria che respira<sup>27</sup>.

Anche il Pm Tallarigo fornì una interpretazione dell'articolo 6 affermando:

Tutta la legge ha lo scopo di evitare che chiunque abbia commesso un delitto durante il fascismo sfugga alla giusta pena. Ciò si ottiene sia con non dar valore alla prescrizione, sia con l'annullare le amnistie, le grazie concesse e le sentenze passate in giudicato, per queste ultime occorre la prova che vi siano state pressioni e violenze sui giudici, mentre per le altre basta che la semplice presenza del governo fascista abbia impedito alla legge di avere il suo regolare corso. Ciò per le sentenze istruttorie si verifica anche con l'impedire l'assunzione di nuove prove, come è avvenuto per il Cassano, per le ragioni dette nell'udienza del 12 corrente<sup>28</sup>.

In quella stessa seduta la Corte emise anche l'ordinanza del rinvio alla Cassazione per gli opportuni

<sup>25</sup> Cfr. *Il processo Di Vagno rinviato a nuovo ruolo. Gli incidenti sollevati non accolti*, in “La Gazzetta del Mezzogiorno”, 15 febbraio 1945. Cfr. anche il resoconto dell'udienza in “L'Italia del Popolo” del 20 febbraio 1945.

<sup>26</sup> *Ibidem*.

<sup>27</sup> *Ibidem*.

<sup>28</sup> *Ibidem*.

provvedimenti, cioè l'annullamento della sentenza assolutoria del 1922, mentre il procuratore generale di Bari dispose nuove indagini attraverso la Questura e la Legione dei Carabinieri.

Subito dopo l'ordinanza di rinvio gli avvocati Catalano e Papalia inoltrarono alla Procura generale una memoria nell'interesse della famiglia Di Vagno in cui si ribadivano le responsabilità dei 19 "squadristi", tutti all'epoca identificati, che parteciparono all'azione e quelli dei dirigenti del fascismo pugliese:

sicché non una, ma diverse volte, squadristi di paesi diversi erano stati mobilitati e riuniti per commettere il crimine; pur essendo risultati i giuramenti solenni di distruzione e di morte pronunciati dai parenti nella sede del fascio di Conversano e la distribuzione di rivoltelle e di bombe che dovevano servire e servirono per l'azione; pur essendo risultato tutto questo... la Sezione di Accusa di Trani su 27 indiziati ne assolse per i più strani motivi ben 17, evidentemente per obbedire al comando che fu quello di non rendere giustizia e di minimizzare il più che fosse stato possibile la portata dell'avvenimento<sup>29</sup>.

Nella memoria della parte civile, inoltre, per dimostrare che quella sentenza fu frutto di una "coercizione", si indicarono il ruolo dei dirigenti del fascismo barese nei numerosi eccidi avvenuti nella provincia e, in particolare, si sottolineò l'opera di uno degli avvocati degli imputati, "per due decenni dominatore politico della provincia, nonché del procuratore generale, che per quella requisitoria "assurde ai più alti incarichi di carattere politico"<sup>30</sup>.

Nelle parte finale di quella memoria, infine si affermò:

d'altra parte V.E. le condizioni dell'ambiente già le conosce per averla potuta ricostruire in altro processo anche di Conversano e coevo a quello di Di Vagno (il processo di maggio) per il quale ha già chiesto alla Corte di Cassazione la revoca del verdetto dei giurati. In quel processo attraverso la dichiarazione del requirente dell'epoca, avvocato Italo Fico, vennero chiaramente a risultare come quanto potenti e deviatrici fossero state le pressioni politiche esercitate sui giudici. L'ambiente del processo Di Vagno è lo stesso di quello di maggio; le stesse figure e gli stessi interessi che vi si agitano, gli stessi risultati si sono ottenuti<sup>31</sup>.

Anche sulla base di queste sollecitazioni il procuratore generale di Bari, Tallarigo, impartì dunque nel corso del 1945, ulteriori disposizioni alla Questura e all'Arma dei Carabinieri per raccogliere le testimonianze di esponenti antifascisti, noti per l'attività nel Partito socialista e nel sindacato tra cui l'on. Felice Assennato e suo figlio Mario, Raffaele Pastore, Domenico De Leonardis, Nicola Capozzi (tutti perseguitati dal regime, condannati dal Tribunale Speciale o ammoniti e inviati al Confino) che descrissero il clima di intimidazione e di violenza del fascismo, nel biennio 1921-1922, a Bari e provincia<sup>32</sup>.

#### *Scontro giuridico e scontro politico. Prime ambiguità della Corte di Cassazione*

Alla fine di marzo del 1945 gli atti del processo furono rimessi alla sezione speciale della Cassazione, Seconda sezione. Gli avvocati degli imputati, in particolare quelli di Cassano, tentarono con le memorie difensive di spostare il dibattito sulle posizioni individuali dei loro assistiti, sostenendo la tesi che "gli imputati prosciolti non erano iscritti al fascio" e concentrando l'attenzione sul ruolo della magistratura nella fase relativa all'avvento del fascismo. Per i difensori degli imputati il pronunciamento della Corte di Trani

<sup>29</sup> Copia della Memoria presentata dagli avvocati di parte civile, Giuseppe Papalia e Michele Catalano al Procuratore Generale di Bari, il 28.2.1945, in Archivio della "Fondazione Giuseppe Di Vagno", busta n.1 relativa al processo; cfr. anche Atti processo Di Vagno ASPz, CdA cit., vol. VIII.

<sup>30</sup> *Ibidem.* (per il processo dei fatti del 30 maggio 1921, cfr. in questo stesso volume il saggio di Giulio Esposito).

<sup>31</sup> *Ibidem.*

<sup>32</sup> Cfr. Sentenza istruttoria Corte di Cassazione del 28 luglio 1945 e sentenza della Corte di Cassazione per la giuridica inesistenza della sentenza della Sezione d'Accusa di Trani del 25.9.1922, in ASPz, CdA cit., vol. IX (sezione documenti in questo volume); per le testimonianze di Assennato, De Leonardis, Capozzi e Pastore, cfr. anche memorie autobiografiche del fondo ANNPIA, in Archivio Istituto pugliese per la storia dell'antifascismo e dell'Italia contemporanea ed il saggio di Ennio Corvaglia, *Socialismo e Mezzogiorno: Giuseppe Di Vagno* in questo volume.

nel 25 settembre del 1922 non fu un verdetto di giurati, ma si trattò di una sentenza di magistrati a seguito di una lunga e minuziosa istruttoria, per cui non si potevano nutrire dubbi sulla loro indipendenza.

“Dignità della Magistratura” e “santità dei giudicati” costituivano per gli avvocati difensori i punti di riferimento irrinunciabili che non potevano essere scalfiti con il pretesto delle sanzioni contro il fascismo. La difesa della sentenza del 1922 costituiva, al contempo, una difesa del comportamento dei magistrati<sup>33</sup>.

Il procuratore generale della Cassazione, Battaglini, sulla base degli atti trasmessi dalla Procura generale di Bari avanzò la richiesta di “dichiarazione di giuridica inesistenza” della sentenza del 25 settembre 1922. Tuttavia la Seconda sezione presieduta da De Ficchy – un alto magistrato di tendenze monarchiche – ebbe un ruolo importante nell’applicazione dell’amnistia di Togliatti e nel vanificare di fatto il DL del 27 luglio 1944 –, prima di una decisione definitiva, dispose sulla base delle indicazioni degli avvocati di Cassano l’audizione di testi in grado di comprovare l’indipendenza e l’autonomia dei magistrati<sup>34</sup>.

In questo contesto s’inserì l’iniziativa dei difensori della famiglia Di Vagno che inoltrarono al presidente della Seconda sezione della Corte Suprema di Cassazione una memoria con la quale si assumeva una posizione fortemente critica per la decisione assunta di un supplemento di istruttoria<sup>35</sup>.

In sostanza noi pensiamo – sostennero gli avvocati della PC – che ove la Corte per annullare una sentenza pretendesse di dovere, a 24 anni di distanza, con testimoni, ed in questo procedere addirittura con testimoni offerti dagli imputati, ricostruire l’esistenza di specifici atti di pressione, questo equivarrebbe a sabotare la legge e a renderla nella generalità dei casi inapplicabile. Non quelli che esercitarono le pressioni né coloro che le subirono confesserebbero mai i loro delitti e le loro debolezze. Ed allora o rinunciare alle revisioni delle sentenze e quindi mettere praticamente nel nulla la legge, o sforzarsi di ricercare le prove e mantenere fermo lo sconcio consacrato nella sentenza del settembre 1922 della Sezione di Accusa di Trani.

Per darsi esatto conto di quello che fu il clima e della impressione suscitata dalla denunciata sentenza di Trani si legga la storia: 1) di R. Farinacci, Storia della Rivoluzione Fascista, vol. 2 pag. 207[...]; 2) G.A. Chiurco, Storia della Rivoluzione Fascista, vol. 3, 1921, pag. 526-527[...], 3) Giornale “Humanitas” anno XII, n. 42, 15 ottobre 1922 “Commemorando Giuseppe Di Vagno”[...]\*.

Prima di concludere vogliamo dire poche parole a chiarimento dei documenti che esibiamo. Nel Maggio del 1921 in Conversano si tentò di uccidere Giuseppe Di Vagno, ma l’attentato fallì ed altre persone vi lasciarono la vita. Ne sorse un processo, che ebbe, *more solito*, un primo svuotamento istruttorio e poi come epilogo l’assoluzione in dibattimento di tutti gli imputati. Sostenne l’accusa un

\* Il settimanale “Humanitas”, diretto dall’avvocato di formazione repubblicana Piero Delfino Pesce, dedicò, una lunga e dettagliata analisi della sentenza istruttoria di Trani denunciandone i risultati:

La magistratura, come tutti gli organi statali, ha smarrito assolutamente il senso della serenità della obiettività fino all’assurdo del disconoscimento della verità dell’evidenza. Il processo per l’assassinio dell’On. Di Vagno ha rivelato tutta la mostruosità del nostro diritto processuale penale. Ordinando il primo prosiegue d’istruttoria, la parte civile presentò una lista di quaranta testimoni per provare la responsabilità di tutti gli indiziati e quella morale di coloro che li avevano spinti al delitto. Dopo averne escussi solo quindici si era per pervenire alla conclusione, quando la vedeva dell’On. Di Vagno protestò al relatore del processo, al procuratore generale e al ministro Guardasigilli per il suo manomesso diritto. In seguito a ciò fu ordinato un secondo prosiegue di istruttoria, per escutare i rimanenti testimoni; il processo fu così rimesso alla procura generale che concluse prontamente per le numerose assoluzioni tra cui quelle del milionario Cassano ritenuto dai molteplici testi uno fra i più attivi esecutori del delitto di Mola... Le gravi prove raccolte durante la istruttoria hanno raggiunto indistintamente tutti gli indiziati, dimostrando come ognuno di essi partecipò in varia forma al delitto di Mola. Per quanti vitali sforzi noi facessimo non riusciamo a trovare le ragioni che permettevano di rinviare solo dieci colpevoli alle Assise mentre tutti gli altri sono stati prosciolti per insufficienza o per non aver commesso il fatto...

<sup>33</sup> Cfr. Memorie difensive avanti la Corte Suprema di Cassazione e sentenza della Corte Suprema di Cassazione per la “giuridica inesistenza della sentenza della sezione di accusa di Trani del 25.9.1922”, in Atti processo Di Vagno, ASPz, CdA cit., vol. IX.

<sup>34</sup> Cfr. Sentenza della Corte Suprema di Cassazione, sezione penale del 20 luglio 1945, in Atti processo Di Vagno, ASPz, CdA cit., vol. IX. Mentre per la posizione del Presidente della Seconda sezione penale della Cassazione, cfr. la puntuale ricostruzione biografica in M. Franzinelli, che evidenzia tra l’altro, “la sua personale contrarietà al decreto n. 159/1944 sulle sanzioni contro il fascismo” in *L’amnistia di Togliatti*, 22 giugno 1946. *Colpo di spugna sui criminali fascisti*, Milano Mondadori 2006, pp. 58, 59 e 60.

<sup>35</sup> Cfr. Copia della memoria presentata dagli avvocati Giuseppe Papalia e Michele Catalano al Presidente e componenti della Seconda sezione della Corte di Cassazione, Roma 6 ottobre 1945, in Archivio Fondazione “Giuseppe Di Vagno” (d’ora in poi AFGD); cfr. anche Carte processo Di Vagno, ASPz, CdA cit., vol. X.

magistrato, che per essere ancora in vita, in sede di revisione fu chiamato a deporre. Uno dei documenti allegati è la copia legale della dichiarazione resa da quel procuratore del re. In essa si legge che: "L'ambiente era tale, per l'attività che svolgevano alcuni capoccia fascista, da rendere facile qualsiasi intimidazione ed interferenza, anche perché l'opinione corrente era che i responsabili dei delitti dovessero godere la impunità"<sup>36</sup>.

Nella memoria della parte civile per evidenziare il clima generale di intimidazione fascista si indicava, inoltre la *Storia del squadristo di Conversano*, scritta dal segretario di quel fascio e si ricostruivano anche i legami di parentela tra alcuni imputati, in particolare Cassano, con i Tarsia Incuria, una della famiglie più in vista del fascismo conversanese<sup>37</sup>.

Mentre gli avvocati degli imputati cercarono di dimostrare l'indipendenza della magistratura chiamando a deporre diversi esponenti del liberalismo prefascista, tra cui l'avvocato Pasquale Caso, l'avvocato Pietro Lembo, l'avvocato Giovanni Venisti.

Diversi altri testimoni, residenti a Roma, tra cui il presidente della Corte di Trani del 1922, furono chiamati a deporre dal procuratore generale della Cassazione che, alla fine del supplemento di istruttoria, non mutò le posizioni assunte in precedenza, trovandosi in linea con gli orientamenti del procuratore generale del Tribunale di Bari. In conclusione, la Procura generale di Cassazione confermò la richiesta "di giuridica inesistenza" della sentenza istruttoria relativa all'omicidio di Di Vagno<sup>38</sup>.

La Seconda sezione della Corte Suprema di Cassazione con una sentenza del 5 novembre del 1945 – nella quale si affermava "che talune precise disposizioni avvalorano le gravi circostanze già acquisite nella precedente istruttoria, pienamente comprovano che lo stato di morale coercizione determinato dal fascismo ebbe ad inquinare il corso della istruttoria; e ciò indipendentemente da ogni indagine sulle singole responsabilità" – dichiarò "la giuridica inesistenza" della sentenza della Sezione di Accusa presso la Corte di Appello di Trani del 25 settembre del 1922, nella parte in cui prosciolse le persone sopraindicate "per insufficienza di prove o per non aver commesso il fatto"<sup>39</sup>.

Sulla base del dispositivo della sentenza della Corte Suprema di Cassazione, la Sezione Istruttoria della Corte d'Appello di Bari con una sentenza del 14 gennaio 1946 rinviò a giudizio Nicola Lorusso, Domenico Lovecchio, Domenico Lestingi e Angelo Lorusso, assieme agli altri imputati delle precedenti sentenze istruttorie e dichiarò di non doversi procedere nei confronti di altri nove imputati per "non aver commesso il fatto", "perché il fatto non costituisce reato" e "per estinzione del reato"<sup>40</sup>.

#### 1945-1946 – Il processo Di Vagno e le prime elezioni dell'Italia libera

Prima di giungere in dirittura di arrivo, il processo fu sospeso sino a marzo '46, per il ricorso in Cassazione di uno degli imputati, poi assolto, che fece slittare di un altro mese la decisione per l'avvio del dibattimento. Quest'ultimo fu fissato il 20 novembre del 1946 per consentire lo svolgimento in Puglia delle diverse tornate elettorali: le amministrative (marzo-aprile e ottobre-novembre 1946) ed il referendum istituzionale Monarchia-Repubblica, che si svolse assieme alle elezioni per l'Assemblea Costituente, il 2 giugno di quell'anno.

Diversi difensori degli imputati e della parte civile furono candidati alla Costituente tra cui Giuseppe Perrone Capano per i demoliberali, Giuseppe Papalia per il Partito d'azione, Michele De Pietro per i

<sup>36</sup> Cfr. copia della memoria presentata dagli avvocati Giuseppe Papalia e Michele Catalano, cit.

<sup>37</sup> *Ibidem*.

<sup>38</sup> Cfr. Sentenza della Corte Suprema di Cassazione del 5 novembre 1945, Carte processo Di Vagno, ASPz, CdA cit., vol. X, (sezione documentaria in questo volume).

<sup>39</sup> *Ibidem*.

<sup>40</sup> Cfr. Sentenza della sezione Istruttoria della Corte di Appello di Bari del 14 gennaio 1946, in Carte processo Di Vagno, ASPz, CdA cit., vol. XII.

liberali, senza considerare la partecipazione di diversi altri esponenti del collegio difensivo alle amministrative<sup>41</sup>.

Una efficace rappresentazione del nuovo clima politico tra il 1945 ed il 1946, a pochi mesi dalla prima prova elettorale del dopo fascismo, venne offerta da un articolo del giudice Michele Cifarelli, segretario del Cln di Bari, uno dei fondatori assieme a Tommaso Fiore, Ernesto de Martino e Fabrizio Canfora del Movimento liberal socialista:

Nelle regioni del Mezzogiorno sono rimaste in piedi quasi tutte le situazioni amministrative, politiche ed economiche sociali quali erano al 25 luglio. In queste regioni l'epurazione è stata nulla, tra lungaggini burocratiche, errori anche nella impostazione legislativa, incertezze e insensibilità nell'esecuzione. In queste regioni non solo, come in tutta l'Italia liberata, permane il peso dell'intatta legislazione del ventennio, ma anche il peso degli uomini del fascismo, i prefetti di carriera, questori di carriera, amministrazioni non epurate; nella migliore delle ipotesi tutto un complesso di persone che vissero indisturbate sotto il fascismo<sup>42</sup>.

La denuncia di Cifarelli sulla questione della epurazione trovava conferma nella relazione del delegato provinciale di Bari per l'epurazione, presieduta da Ruggiero Grieco presso l'Alto Commissariato a Roma. Il delegato di Bari chiese che l'epurazione fosse attuata principalmente nella polizia e negli ambienti giudiziari sostenendo che "non vi era stato concorso da parte della forza pubblica, Carabinieri, PS ecc. - Difficoltà di avere informazioni.. e informazioni dubbie sugli elementi segnalati da parte dell'Arma dei carabinieri..."<sup>43</sup>.

Le prime elezioni libere si svolsero in una realtà, quella pugliese e meridionale, caratterizzata dalla lunga occupazione alleata e da fenomeni di forte disgregazione sociale, particolarmente evidenti nelle grandi aree urbane della regione. Un diffuso malcontento caratterizzava il ceto medio (impiegati, insegnanti, militari, proprietari) soprattutto per la crisi degli alloggi, particolarmente avvertita a Bari, Lecce, Foggia dove migliaia di abitazioni erano requisite ed occupate dagli alleati<sup>44</sup>.

Alla crisi alimentare si aggiungeva anche il disfacimento morale e l'illegalismo diffuso (prostituzione e mercato nero) legato alla presenza di decine di migliaia di soldati di diversa nazionalità (indiani, neozelandesi, australiani, canadesi, polacchi, americani ed inglesi). Nel capoluogo pugliese continuavano, inoltre, ad arrivare nel 1946, dal Nord dell'Europa e dai Balcani migliaia di profughi e rifugiati di diversa nazionalità, soprattutto ebrei<sup>45</sup>.

Al diffuso malcontento della piccola borghesia per la questione degli alloggi - Bari e Lecce risultavano le città più requisite d'Italia - si aggiungevano istanze radicali di cambiamento di braccianti e contadini senza terra dei grossi borghi del Nord barese, del Tavoliere, dell'Appennino Dauno e di tutta l'area dell'Alta Murgia, caratterizzata da una forte concentrazione della proprietà terriera in poche mani. La contrapposizione di classe era esasperata dal problema della disoccupazione che fu alla base della rivolta di Andria e della barbara uccisione nel marzo del '46 delle sorelle Porro, appartenenti ad una famiglia di grandi proprietari<sup>46</sup>.

Il clima politico era pesantemente condizionato dalle logiche autoritarie dell'apparato statale e da forti contrasti sociali che si acuirono in coincidenza con il dibattito alla Costituente. Gli ultimi mesi del

<sup>41</sup> Cfr. di V. A. Leuzzi, *La Puglia Libera. CLN, partiti e prime elezioni tra reazione e democrazia*, Edizione dal Sud, Bari 2005.

<sup>42</sup> M. Cifarelli, *Non facciamo del Mezzogiorno una vandeia*, in "L'Italia del popolo", 13 maggio 1945.

<sup>43</sup> Cfr. Relazione della riunione dei delegati provinciali per l'epurazione nell'Italia meridionale e insulare tenutasi nei locali dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo nei giorni del 25 e 26 luglio 1945, in R. Canosa, *Storia dell'epurazione in Italia*, cit. pp. 405-406.

<sup>44</sup> Il quotidiano di sinistra "La Voce", che si stampava nella stessa tipografia de "La Gazzetta del Mezzogiorno", nell'edizione del 24 novembre 1945, così descriveva la drammatica situazione: "Oltre i 3 mila appartamenti sono ancora requisiti 33 frantoi, 48 aziende agricole, 5 cementifici, 21 ospedali, 17 edifici scolastici, 29 cinema e teatri, 3 mulini".

<sup>45</sup> Cfr. di V. A. Leuzzi e G. Esposito, *La Puglia dell'accoglienza. Profughi, rifugiati rimpatriati nel Novecento*, Progedit, Bari 2005.

<sup>46</sup> Cfr. *La Puglia libera, Cln, partiti e prime elezioni tra reazione e democrazia*, cit..

1945 ed i primi mesi del 1946, inoltre, furono caratterizzati dall'intransigenza padronale sui patti agrari e da continue prevaricazioni monarchiche. Manifestazioni popolari per il caroviveri furono violentemente repressi a Lecce e in diverse località della regione (in particolare l'Alta Murgia), dove si contarono alcune vittime tra la popolazione e si ricorse all'esercito per impedire ulteriori azioni di protesta<sup>47</sup>.

La prima prova elettorale, dopo il crollo del fascismo e le rovine della guerra, fu dominata da due sentimenti contrastanti: "il ritorno al quieto vivere" e "la rottura radicale con il passato". Interpreti della prima istanza furono i sostenitori della monarchia, in particolare il Fronte dell'uomo qualunque ed i demoliberali, presenti nel Mezzogiorno, soprattutto in grandi città, in particolare Bari e Lecce. Lo schieramento di destra fu impegnato, sin dagli ultimi mesi del 1945, in una intensa propaganda contro il Governo Parri e contro i partiti che costituivano il Comitato di liberazione nazionale (Cln) alimentando un clima di paura per le scelte di politica economica che avrebbero stravolto l'Italia.

Nel corso della campagna elettorale per il referendum monarchia-repubblica del 2 giugno 1946, la scelta repubblicana fu rappresentata dalla propaganda monarchica come "un salto nel buio". Al successo della propaganda qualunque contribuivano le tensioni sociali nelle città del Sud dove il dopoguerra era iniziato un anno e mezzo prima rispetto al resto del paese.

Mentre la battaglia repubblicana permise ai partiti di sinistra, azionisti, socialisti e comunisti di spostare il duro scontro di classe sul terreno del cambiamento politico-istituzionale e della conquista dei diritti. "I cafoni sono repubblicani" sosteneva il meridionalista Guido Dorso, in un articolo pubblicato agli inizi di maggio su "La Gazzetta del Mezzogiorno".

Il risultato delle urne, comunque, fu favorevole alla monarchia che a Bari, a Lecce ed in tutto il Salento – eccetto Taranto – ottenne consensi elevatissimi<sup>48</sup>. Al voto ultramonarchico contribuì la Chiesa che non nascose la sua preferenza per l'ordine tradizionale. Il malcontento dei reduci fu sfruttato sino in fondo dai monarchici, protagonisti di violenze nel corso della campagna elettorale. Nel capoluogo pugliese, il 30 maggio, furono sparati diversi colpi di pistola nel corso del comizio di Palmiro Togliatti e nella stessa ora fu invasa la casa dell'avvocato socialista Giuseppe Papalia, una delle figure più in vista della sinistra democratica barese<sup>49</sup>.

La situazione di forte tensione non mutò negli ultimi mesi del 1946 in occasione delle elezioni amministrative nelle più importanti città della regione, in particolare, Bari, Lecce, Foggia e Taranto.

A Lecce i proprietari di abitazioni che si affacciavano sulla Piazza centrale della città e su altri luoghi dove si svolgevano i comizi opposero un netto rifiuto al loro utilizzo da parte dei partiti.

#### 1946-1947 – L'avvio del dibattito tra forti tensioni politiche

"Ieri per l'inizio del processo Di Vagno, il palazzo di Giustizia aveva assunto l'aspetto di una fortezza, funzionari, ufficiali dei carabinieri e della polizia, con circa 200 uomini a disposizione; metà di via Garruba, dove dovevano transitare i detenuti, sbarrata dalla forza pubblica, dovunque pattuglie armate".

Con queste espressioni il maggiore quotidiano pugliese, il 5 dicembre del 1946, presentava l'avvio del dibattito, soffermandosi sulla protesta degli avvocati difensori degli imputati. Infatti, dopo l'annuncio del presidente Masi di rinvio a nuovo ruolo della causa – era stata presentata dagli avvocati della parte civile istanza alla Corte di Cassazione di remissione del processo in altra sede – il collegio di difesa degli imputati stilò un documento di protesta inviato tra l'altro al Capo dello Stato ed al ministro della Giustizia, nel quale si auspicava che "interessi particolari ed interessi di propaganda politica non valgano a distogliere dalla competenza ordinaria e naturale giudizi che localmente possono svolgersi in piena serenità"<sup>50</sup>.

<sup>47</sup> Cfr. G. Gramegna, *Braccianti e popolo in Puglia*, De Donato, Bari 1976, pp. 35-41.

<sup>48</sup> Cfr. *La Puglia libera*, cit.

<sup>49</sup> *Ibidem*.

<sup>50</sup> *Il processo Di Vagno rinviato*, in "La Gazzetta del Mezzogiorno", 5 dicembre 1946.

Nei giorni precedenti il quotidiano socialista l'“Avanti!”, diretto da Pietro Nenni, era intervenuto sull'andamento del processo agli assassini di Di Vagno denunciando la composizione del nuovo Collegio giudicante, che risultava formato da due persone iscritte all'Uomo Qualunque, la lista del partito di Guglielmo Giannini (punto di riferimento in Puglia di un vasto fronte monarchico-conservatore), nonché di un esponente del passato regime che, nel processo di epurazione, fu patrocinato dallo stesso difensore di due dei principali imputati.

Il quotidiano socialista non risparmiava attacchi ad alcuni avvocati degli imputati, in particolare l'avvocato Giuseppe Perrone Capano (eletto alla Costituente nella lista demoliberale) denunciava la nuova dimostrazione di forza delle forze conservatrici e degli agrari pugliesi<sup>51</sup>.

Alla denuncia dell'“Avanti!” seguì la ferma presa di posizione degli avvocati difensori della famiglia Di Vagno, che alle accuse di voler ritardare il processo, così replicarono:

il tempo maggiore è stato speso per decidere sulle eccezioni proposte preliminarmente dai difensori di alcuni imputati e contrastate, come era suo dovere dalla parte civile, che dovè combatterle apponendone altre; per la susseguite supplementare istruttoria, richiesta non dalla parte civile, ma dagli imputati vennero proposti. È vero che il clima locale di allora diverso da quello attuale, non consigliava ai solerti patroni degli imputati di avere soverchia fretta, ma è altrettanto vero però che la insorta e inspiegabile premura di oggi non autorizza i difensori a dolersi, forse per una ragione che solo ad essa il decorso del tempo non avrebbe giovato<sup>52</sup>.

Nella risposta degli avvocati di parte civile Papalia e Catalano, infine, si stigmatizzò il richiamo agli interessi particolari e di propaganda politica indicati dai difensori degli imputati ed al contempo si denunciò l'atteggiamento della stampa locale, “immemore delle nefandezze del delitto, nonché del dolore eterno dei familiari dell'ucciso e sensibile solo alle sofferenze attuali dei rei [...]”<sup>53</sup>.

Con un tempestivo pronunciamento la Corte di Cassazione, nel gennaio del nuovo anno, accolse la richiesta degli avvocati della famiglia Di Vagno e indicò Potenza come nuova sede per lo svolgimento del processo. La Corte d'Assise del capoluogo lucano, infine, fissò l'inizio del dibattimento, il 27 giugno del 1947.

Tra gennaio e giugno del nuovo anno, tuttavia, il clima politico nazionale e locale registrò alcuni significativi cambiamenti. La tensione politica salì, ulteriormente, di tono per l'opposizione della grande proprietà terriera alle misure per fronteggiare la disoccupazione. A Bari, a Lecce alla fine del 1946 si verificarono duri scontri tra manifestanti e forza pubblica a causa dei ritardi nell'assegnazione della farina, che risultava ancora contingentata. Nei primi mesi del 1947 in alcune località della Puglia, furono incendiate le Camere del lavoro, tra cui quella di Gioia del Colle<sup>54</sup>.

Non diversa si presentava la situazione in altre aree del Mezzogiorno. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Alcide De Gasperi, in un discorso radiofonico del 29 aprile 1947, non celando le sue forti preoccupazioni per la situazione economica e politico sociale, affermò: “Un soffio di panico e di follia attraversa certe zone del paese, la speculazione freddamente calcolatrice gioca al rialzo, nasconde le merci, trafuga all'estero valute e gioielli, e attende in agguato la crisi nella criminosa speranza di farsi ricca nella miseria generale”<sup>55</sup>.

<sup>51</sup> Nell'articolo del quotidiano socialista si sosteneva: “Non fa perciò meraviglia che l'on. avv. Giuseppe Perrone Capano, che ora difende gli accusati come prima aveva difeso l'assessore giudicante in sede di epurazione e come in sede di Costituente va difendendo i diritti del Latifondo, si mostri sicuro di ottenere la vittoria. Il processo contro gli assassini di Di Vagno dovrebbe essere una nuova dimostrazione di forza degli agrari pugliesi e delle loro clientele che il fascismo rinsaldò e la democrazia non riesce a smuovere”, cfr. di Achille Corona, articolo di fondo in L'“Avanti!”, 1 dicembre 1946. Anche il quotidiano di sinistra la “Voce di Puglia”, negli stessi giorni, rivolse un forte attacco all'avvocato Giuseppe Perrone Capano.

<sup>52</sup> *Il processo Di Vagno. Risposta della P.C. al Collegio di Difesa*, in “La Gazzetta del Mezzogiorno”, 7 dicembre 1946.

<sup>53</sup> *Ibidem*.

<sup>54</sup> Il 28 marzo di quell'anno fu incendiata la Camera del lavoro, in seguito allo scontro nato dall'opposizione degli agrari all'entrata in funzione di una commissione paritetica per il collocamento, cfr. di R. Stefanelli, *Lotte agrarie e modelli di sviluppo, 1947-1967*, De Donato, Bari 1975.

<sup>55</sup> Cfr. “La Gazzetta del Mezzogiorno”, 30 aprile 1947.

Dopo appena due giorni dall'allarme del Capo del Governo, il terrorismo di matrice mafiosa mise in atto uno dei suoi primi misfatti. A Portella della Ginestra (vicino Palermo), un nucleo armato di banditi capeggiato da Salvatore Giuliano aprì il fuoco su una folla di contadini e braccianti inermi, tra cui donne e bambini, che si apprestavano a celebrare il 1° maggio, Festa del lavoro, provocando 11 morti e 27 feriti. La strage rappresentò l'epilogo di una lunga serie di attentati contro Camere del lavoro e sedi di partiti di sinistra. Salvatore Giuliano era in contatto da tempo, come emerse dalle vicende processuali, con apparati dello Stato e con la sezione italiana dell'Oss (Servizi strategici degli Stati Uniti)<sup>56</sup>.

Ma a tenere desta l'attenzione del confronto politico fu la diaspora socialista che, nei primi mesi del '47 polarizzò l'attenzione generale. Dalla "scissione di Palazzo Barberini", decisa all'indomani del XXV Congresso socialista, che si aprì a Roma il 9 febbraio 1947 e capeggiata da Giuseppe Saragat, sostenitore di una visione del socialismo non legata a rigide impostazioni di classe, si produsse una nuova formazione, il Partito socialista dei lavoratori italiani (Psli) che raccolse gran parte del vecchio gruppo riformista<sup>57</sup>. Il socialismo riformista trovò nel capoluogo pugliese solidi punti di riferimento in Eugenio Laricchiuta, uno dei fondatori del Psi in "Terra di Bari" nel primo dopoguerra, fondatore della sezione barese dell'Umanitaria" nel 1919, assieme a Peppino Di Vagno. Seguirono il vecchio leader socialista, tra gli altri, l'avvocato Giuseppe Di Vagno, figlio del deputato socialista di Conversano, l'avvocato Domenico Paparella e il giovane Rino Formica<sup>58</sup>.

Anche nel capoluogo pugliese nel gennaio 1947 si determinarono significativi cambiamenti sul fronte politico amministrativo. I due maggiori protagonisti dello scontro politico, l'avvocato Giuseppe Papalia, punto di riferimento della coalizione di sinistra e l'avvocato Carlo Russo Frattasi, (il fratello Vittorio difendeva uno degli imputati del processo Di Vagno) a capo di una coalizione di destra, dopo la paralisi post-elettorale di circa due mesi e la gravissima crisi sociale che aveva investito la città, raggiunsero un accordo. Si pervenne, infatti, all'elezione di un sindaco, Antonio Di Cagno della Dc e di una giunta che includeva esponenti delle due opposte coalizioni<sup>59</sup>.

I riflessi, come vedremo, si registreranno, anche sull'andamento del processo agli assassini di Di Vagno, considerando il ruolo politico svolto dagli avvocati dei diversi studi legali coinvolti nel processo, in particolare lo studio Russo Frattasi, del collegio di difesa degli imputati e lo studio Papalia rappresentante della parte civile, nel quale prestava la sua opera il giovanissimo Giuseppe Di Vagno junior.

In pochi giorni, prima dell'avvio del dibattito, si assistette ad una radicale svolta politica con l'uscita di scena della sinistra dal governo di unità nazionale che, senza soluzioni di continuità, sin dal 1944 aveva caratterizzato il processo di transizione dalla Monarchia alla Repubblica. Nella nuova compagine governativa, guidata da Alcide de Gasperi, si determinò una egemonia neoconservatrice in settori chiave dell'organizzazione statale, tra cui la Pubblica Istruzione, affidata a Guido Gonella, il ministero

<sup>56</sup> Cfr. P. Ginsborg, *Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi. Società e politica 1943-1988*, Einaudi, Torino 1989, pp. 138-139.

<sup>57</sup> Al Psli aderirono circa la metà dei costituenti (52 su 115) tra cui figure storiche del movimento operaio e della tradizione socialista, Ludovico D'Aragona, Emilio Canevari, Angelica Balabanoff, Rinaldo Rigola, Giuseppe Emanuele Modigliani, Ugo Guido Mondolfo, Giovanni Pieracini e la maggioranza della federazione giovanile socialista. Da quella divisione si costituirono il Psli ed il Psi, nuova denominazione dei socialisti nenniani che adottarono la nuova sigla per non lasciarla agli avversari. La visione europea del socialismo e l'autonomia nei confronti del Pci indussero altri esponenti socialisti tra cui Ignazio Silone, Pier Luigi Romita ed Ivan Matteo Lombardo, in momenti diversi tra il 1947 ed il 1949 ad abbandonare il partito di Nenni, che al XXV Congresso nazionale alla fine del gennaio 1948 aveva compiuto la scelta del "Fronte popolare" (alleanza socialcomunista). Si costituirono altre formazioni "Unione dei socialisti" e "Partito Socialista Unificato" che nel 1951 raggiunsero un'intesa con Saragat dando luogo alla fondazione del Psdi, Cfr. M. Degl'Innocenti, "Storia del Psi." "Dal dopoguerra a oggi", Roma-Bari, Laterza, 1993 e S. Colarizi, *Storia dei partiti nell'Italia repubblicana*, Roma-Bari, Laterza 1997, pp.106-109.

<sup>58</sup> Cfr. *La Puglia Libera*. cit.; per la nascita dell'"Umanitaria" a Bari e per il ruolo di Laricchiuta, cfr. di G. De Gennaro e S. Merli, "Una scelta storica. Eugenio Laricchiuta e il riformismo in terra di Bari", Dedalo, Bari 1993.

<sup>59</sup> La coalizione di sinistra comprendente azionisti, socialisti, comunisti ottenne 22 consiglieri, mentre quella di destra riuscì ad eleggere 24 consiglieri. La Democrazia Cristiana ottenne pochi consensi ma rappresentò l'ago della bilancia tra i due opposti schieramenti. Cfr. *La Puglia Libera. Cln, partiti e prime elezioni...* cit.



dell'Interno assegnato a Mario Scelba e il ministero di Grazia e Giustizia attribuito a Giuseppe Grassi, un giurista salentino di formazione liberale<sup>60</sup>.

1947 – Il processo a Potenza tra pacificazione e occultamento delle responsabilità

Il fatto nuovo che caratterizzò l'avvio del dibattimento nel capoluogo lucano, una delle città dove il processo di defascistizzazione ebbe una debole rilevanza, fu una dichiarazione da parte di Giuseppe Di Vagno junior, giovanissimo avvocato che prestava la sua opera nello studio Papalia<sup>61</sup>. Il giovane Di Vagno, con una significativa lettera al presidente della Corte, così motivò il ritiro della costituzione di parte civile:

Compio il dovere di comunicarLe che mi sono deciso a non insistere nella costituzione di P. C. a suo tempo eseguita contro gli assassini di mio padre. Dopo la morte di mia madre che seppe, superando l'angoscia e lo strazio, proteggermi ed avviarmi alla vita ispirandosi alla memoria ed al culto del nostro grande scomparso, sono rimasto solo di fronte a coloro che a me ed ai miei hanno recato il più grande dolore. Come figlio sento di non poter perdonare gli assassini di mio padre, come cittadino non posso indulgere verso chi pensa di soffocare nel sangue la libertà e tentò di contrastare con il delitto l'ascesa degli umili. Comprendo per altro che in questo processo, i cui riflessi hanno tanta importanza per la democrazia italiana, stonano le private passioni e che il giudizio deve essere affidato al popolo contro le cui libertà, attraverso la soppressione di mio padre che le rivendicava, vollero agire i prevenuti ed i loro mandanti; e resti il popolo del tutto libero di giudicare i suoi nemici secondo legge e giustizia<sup>62</sup>.

La lettera riflette in primo luogo la determinazione materna, manifestata sin dai giorni successivi alla caduta del fascismo, di non alimentare il clima di per sé carico di tensione a Conversano, per il coinvolgimento di diverse decine di famiglie degli imputati, quasi tutti appartenenti alla media e piccola borghesia cittadina, medici, insegnanti, impiegati, nonché piccoli proprietari e imprenditori. Al principale imputato Luigi Lorusso, medico del locale ospedale, non erano mancati, nel corso del processo, segni di amicizia da parte di colleghi, esponenti dell'amministrazione comunale e della Curia come si evidenzia anche dal numero rilevante di testimoni, tutti appartenenti al mondo delle professioni. La stessa situazione si determinò anche per tutti gli altri imputati, i cui difensori chiamarono a deporre, insegnanti e compagni di Liceo sull'"indole mite" nella vita scolastica e sulla condotta "pacifica" negli anni del regime. Per alcuni di essi si mise in luce, in particolare, un dato rilevante ai fini processuali, quello di non aver tratto benefici dal fascismo<sup>63</sup>.

Esponenti della Curia di Conversano, tra cui monsignor Gallo, molto noto nell'ambiente scolastico e culturale (docente di lettere classiche presso il Liceo-Convitto) erano intervenuti a favore di alcuni imputati, suscitando anche commenti critici sulla stampa dell'epoca.

In particolare il quotidiano di sinistra "La Voce della Puglia" con un titolo significativo, "Un sacerdote tesse l'elogio dell'esecutore materiale del delitto", stigmatizzò soprattutto la richiesta di assoluzione generalizzata avanzata dal prelado<sup>64</sup>.

<sup>60</sup> Cfr. P. Ginsborg, *Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi*, cit.; per l'espulsione dei partiti di sinistra, cfr. R. Faenza e M. Fini, *Gli americani in Italia*, Feltrinelli, Milano 1976, pp. 180-186.

<sup>61</sup> Il giovane Giuseppe Di Vagno, assieme a Giuseppe Papalia (noto per la difesa di esponenti antifascisti davanti al Tribunale Speciale), fu uno dei promotori del Comitato di Solidarietà Democratica costituitosi a Bari tra il 1947 ed il 1948 e partecipò ad alcuni collegi difensivi di contadini e operai, oggetto della dura repressione poliziesca e giudiziaria del secondo dopoguerra.

<sup>62</sup> Cfr. Lettera di Giuseppe Di Vagno al presidente della Corte del 26 giugno 1947, in M. Dilio, *Giuseppe Di Vagno*, Adriatica Editrice, Bari 1971, pp. 195-196. Cfr. anche fascicoli Carte Di Vagno in Archivio Fondazione "Giuseppe Di Vagno".

<sup>63</sup> Cfr. i diversi articoli comparsi su "La Gazzetta del Mezzogiorno" e su "La Voce" del periodo giugno-luglio 1947.

<sup>64</sup> Inoltre, nel resoconto del quotidiano sulla deposizione del prelado si affermava: "Questa mattina il prete Don Luigi Gallo anticipando un po' i tempi ha chiesto alla Corte l'assoluzione dei principali imputati", cfr. "La Voce della Puglia", giovedì 16 luglio 1944.

Nel corso del dibattimento a Potenza si verificarono, in occasione di diversi incidenti probatori, reiterati attacchi al pubblico ministero. I difensori degli imputati cercarono di eludere abilmente ogni riferimento al contesto politico-ambientale e scolastico-familiare, in cui erano cresciuti i giovani partecipanti alla spedizione squadristica di Mola (l'influenza ideologica del nazionalismo, l'esaltazione della guerra, il clima di odio nei confronti del neo-deputato). Bisogna poi considerare che diversi imputati avevano da poco terminato gli studi secondari superiori e risultavano iscritti a facoltà universitarie.

Gli anni trascorsi al Liceo e all'annesso Convitto (frequentati negli ultimi anni del primo conflitto mondiale e nell'immediato dopoguerra) si caratterizzarono per l'intensa propaganda nazionalista e per l'educazione al patriottismo esasperato che rappresentarono l'alveo ideologico-culturale su cui si innestarono, poi, le logiche della violenza squadristica. Alcuni aspetti di questa pericolosa miscela ideologica trovano conferma nella memoria in pietra (lapidi affisse nell'atrio della scuola) e nei discorsi ufficiali del preside Rettore, monsignor Donato Forlani (*sacerdote patriota*), per l'inaugurazione dell'anno scolastico o in occasione delle ricorrenze celebrative per i caduti del primo conflitto mondiale<sup>65</sup>.

L'avversione antiproletaria e antisocialista, nei confronti della persona di Di Vagno, era alimentata dalle famiglie della borghesia liberal-conservatrice, ma anche dai settori più retrivi della Curia come si evidenzia dal processo per i disordini del 25 febbraio 1921 – conseguenti ad uno sciopero generale indetto in tutta la provincia di Bari – dove alcuni sacerdoti furono chiamati a deporre contro dirigenti ed iscritti della Camera del lavoro e del Partito socialista perché nel corso dello sciopero non si erano potute svolgere alcune funzioni religiose<sup>66</sup>.

Il fascio di Conversano, uno dei primi a sorgere nella Terra di Bari, ambiva, inoltre, ad esercitare un ruolo guida in tutto il Sud-Est barese con gesta esemplari, tali da porsi all'altezza delle spedizioni punitive organizzate nel Nord della Puglia dalle squadre di Caradonna. Nel corso dell'istruttoria non erano stati individuati elementi di responsabilità dirette dei fascisti legati a Caradonna per la spedizione di Mola del 25 settembre, tuttavia erano emersi gli stretti legami tra lo squadristico di Cerignola e quello di Conversano per le altre spedizioni punitive (in particolare i fatti del 30 maggio del 1921)<sup>67</sup>.

Questi importanti e significativi aspetti, per una esatta collocazione della fisionomia degli imputati e del contesto in cui si sviluppò l'operazione squadristica di Mola, furono completamente elusi dal dibattimento che si svolse all'insegna di una indifferenza e stanchezza diffusa, interrotta sporadicamente da segni d'intolleranza di un vero e proprio esercito di avvocati difensori. Tra questi ultimi si annoverano noti giuristi, molti dei quali in prima linea nella vita politica, tra cui Giuseppe Perro-ne Capano, deputato alla Costituente per demoliberali (fu nominato sottosegretario nel quarto Governo De Gasperi), Oronzo Massari, punto di riferimento del movimento monarchico qualunquista di Lecce), Tommaso Siciliani, esponente significativo del liberalismo prefascista che assunse delicati incarichi ministeriali sotto il Governo Badoglio, l'on. Pasquale Caso (vittima di un incidente stradale poco prima dell'avvio del dibattimento a Potenza), Antonio Gabrielli, costituente eletto nelle liste della Democrazia Cristiana e Michele De Pietro, consultore nel 1945 (candidato alla Costituente nel '46 ed eletto deputato nel '48 nelle liste della Dc), fu ministro della Giustizia nei primi governi centristi.

<sup>65</sup> Nei ricordi di un ex alunno del Liceo-Convitto di Conversano, l'on Raffaele Resta, rettore dell'Università di Bari alla fine degli anni Quaranta, che aveva frequentato il Liceo dal 1915 al 1923, si pose l'accento sulla figura del preside-rettore: "Ebbene, Donato Forlani- seguendo la gloriosa tradizione dei Monsignor Mucedola e Morea- era un sacerdote patriota. Il suo patriottismo ardente egli trasfondeva nelle giovani anime alle quali si era dedicato, con uno zelo, con una passione, con una spontaneità di sentimenti e di accenti." Forlani fu in prima fila in tutte le iniziative retorico-patriottiche anche all'esterno della scuola ed inaugurò sulla spianata del castello il monumento ai caduti. Cfr. *Donato Forlani nel discorso di un ex alunno*, in "Nel primo centenario del Liceo-Ginnasio "D. Morea" di Conversano, Arti Grafiche Raguso, Bari 1962. Sul ruolo del Convitto e dell'annesso Liceo negli anni della guerra cfr. S. La Sorsa, *La Scuola di Terra di Bari durante la guerra*, Tip. Pansini, 1921 e più in generale il saggio "Le premesse del delitto" di Giulio Esposito in questo stesso volume, dove si analizzarono compiutamente le vicende relative allo sciopero generale del 25 febbraio a Conversano.

<sup>66</sup> Per i gravi disordini provocati dai fascisti a Conversano il 30 maggio 1921, cfr. il saggio di Giulio Esposito in questo volume.

<sup>67</sup> Cfr. il saggio di Giulio Esposito in questo volume.

Nel corso del dibattimento si verificarono diversi incidenti probatori, in particolare, attacchi al pubblico ministero da parte del collegio di difesa degli imputati. Il magistrato inquirente, infatti, per gli atteggiamenti reticenti e per le ritrattazioni delle dichiarazioni rese da alcuni testi, avanzò diverse richieste di arresto per falsa testimonianza. Suscitò impressione la ritrattazione di un testimone che negò le dichiarazioni rese precedentemente e regolarmente sottoscritte affermando di essere stato costretto a firmare<sup>68</sup> (nella fase istruttoria infatti descrisse la distribuzione delle pistole e delle bombe nella sede del fascio di Conversano).

Tra le diverse ritrattazioni e contraddizioni – ben evidenziate dalle cronache giudiziarie dell'epoca – si evidenziarono quelle del vetturino, ingaggiato nel '22 per trasportare da Conversano a Casamassima un gruppo di fascisti. Il teste nella fase istruttoria aveva sostenuto di aver riconosciuto qualcuno dei giovani, armati di rivoltella e di aver sentito che avevano in mente di uccidere Di Vagno; tuttavia nel corso dell'interrogatorio egli cercò di modificare le dichiarazioni sottoscritte e, incalzato dalle domande del presidente della Corte, finì con il confermare le dichiarazioni rese in istruttoria<sup>69</sup>.

L'andamento del processo nel capoluogo lucano, ripreso da pochi quotidiani, si svolse in clima di generale stanchezza e in un caldo opprimente.

Il quotidiano di sinistra, "La Voce della Puglia", così commentò gli ultimi giorni del processo: "le voci roboanti, le sottigliezze dei difensori hanno creato nella sala una soddisfacente atmosfera di generale assoluzione".

Tale situazione favorevole agli imputati non fu modificata dalla lunga e puntuale requisitoria del pubblico ministero che durò alcuni giorni e si concluse il 17 luglio con la richiesta di condanna per tutti gli imputati in ordine al delitto di "omicidio premeditato", sulla base del codice penale del 1889. Le condanne, comunque, furono diversificate (massimo trent'anni e minimo quindici anni) in base anche all'età degli imputati all'epoca del delitto; fu, comunque, richiesta l'amnistia per tutti gli altri reati<sup>70</sup>.

Per il principale imputato, Luigi Lorusso, si avanzò la richiesta di condanna per "omicidio volontario aggravato e qualificato come previsto dagli articoli 364, 365 n. 2 e 336 n. 2 C.P. 1889, per avere la sera del 25.9.1921, in Mola di Bari, a fine di uccidere e, con premeditazione, esplosivo vari colpi di rivoltella contro l'avvocato Di Vagno Giuseppe a causa delle sue funzioni di Deputato in Parlamento Nazionale"; mentre per tutti gli altri imputati fu proposta la condanna "di correità", quali cooperatori immediati, ad eccezione di Tarsia Incuria (solo per correità)<sup>71</sup>.

#### *Potenza, 31 luglio 1947, una sentenza a metà*

La Corte d'Assise di Potenza si pronunciò con una sentenza che conteneva alcuni aspetti discutibili e non senza evidenti contraddizioni come si evidenzia nella denuncia del quotidiano socialista l'"Avanti!"<sup>72</sup>.

<sup>68</sup> Nel resoconto del quotidiano si legge "oggi quando il Presidente gli legge questa dichiarazione regolarmente firmata, il borioso fascista nega tutto dicendo di essere stato costretto a firmare". Cfr. "La Voce di Puglia" del 6 luglio 1947. Cfr. anche la puntuale ricostruzione dell'andamento del processo in "La Gazzetta del Mezzogiorno" dei primi giorni di luglio del 1947.

<sup>69</sup> Il giornalista del quotidiano pugliese descrisse con dovizia di particolari la deposizione: Il teste vorrebbe riportarsi alla deposizione resa nel 1922, smentendo quella resa nel 1944; il Presidente cerca di stringere le maglie e fargli alla fine confessare quale delle due dichiarazioni è quella vera. Finalmente il Lestingi finisce col dire, riferendosi alla dichiarazione già resa: «Se è scritto è scritto e quello che è scritto è la verità. L'uscita, sotto certi aspetti originale del teste se placa il Presidente, non soddisfa la difesa[ ]» Cfr. "La Gazzetta del Mezzogiorno", 9 luglio 1947.

<sup>70</sup> Il P. M. chiese la condanna di Lorusso Luigi e Tarsia Incuria ciascuno a venti anni di reclusione; Berardi Angelo e Lovecchio Donatantonio, Lestingi Domenico e Lorusso Angelo ad anni ventotto; Ippolito Domenico, De Bellis Francesco, Centrone Domenico e Lorusso Nicola ciascuno ad anni ventisei; Lofano Riccardo ad anni diciotto; Mele Alfredo e Fanelli Vito Oronzo ad anni quindici. Cfr. "La Voce di Puglia" e "La Gazzetta del Mezzogiorno" della seconda metà di luglio del 1947 e sentenza della Corte di Assise di Potenza, del 31 luglio 1947. Cfr. Atti processo Di Vagno, ASPz, CDA 1947, cit. vol XIV (Appendice Documentaria di questo volume).

<sup>71</sup> *Ibidem*.

<sup>72</sup> *Ibidem*.

Furono respinte, infatti, le richieste della difesa degli imputati di considerare il delitto Di Vagno, determinato da risentimenti personali e di "restituire agli imputati il beneficio dell'amnistia della marcia su Roma". Si ribadì, in particolare il movente politico:

Il Di Vagno aveva il cervello e l'anima del socialista temperamento entusiasta e generoso. Amava il popolo e ne aveva sposato la causa con abnegazione e con fermezza. Nel suo passo aveva travolto tutto un passato. Egli mirava ad organizzare la Puglia socialista. Eletto deputato era l'apostolo più fervente della democrazia socialista. Quindi una visione larga ed integrale di politica generale, che non si adattava più agli interessi particolari ed alle beghe personali di Conversano. Tuttavia è qui la sua tomba; è il proprio paese che scava la fossa. Si erano formati i fasci di combattimento per contrastarlo con la violenza.<sup>73</sup>

Dopo queste premesse e valutazioni di carattere generale, tuttavia, il collegio giudicante considerò la spedizione squadristica di Mola non legata agli altri precedenti e analoghi tentativi (Noci e Casamassima) di attentare alla vita dell'esponente socialista di Conversano ed escluse, soprattutto, la premeditazione.

Su quest'ultimo e principale aspetto, su cui poggiava l'impianto accusatorio, la sentenza giustificò la scelta della "non premeditazione", richiamando il pensiero di Francesco Rubichi, uno degli esponenti più noti del diritto penale nel Mezzogiorno tra Otto e Novecento:

Si ha la premeditazione quando nell'individuo sono caduti tutti i venti dello spirito: Quindi nessuna movenza di passione che alteri i moti della propria sensibilità. Invece erano minori degli anni 18 e degli anni 21 quando davvero le esorbitanze incrinano le normalità della vita e, per lo meno, sono facili agli entusiasmi. Cotesti giovani cantavano per le strade l'inno della loro fede politica, che ritenevano incrollabile ed arcisicura del loro avvenire. L'abbandono a quella malsana euforia che è la base di quel movente politico... Questi giovani partirono con la idea della violenza, come era costume di tutti i fascisti. Ma non si può stabilire, per le predette considerazioni, che essi ebbero il premeditato, esclusivo proposito di uccidere. La violenza fu un prodotto delle circostanze, pronti alla esuberanza giovanile, vollero uccidere il Di Vagno<sup>74</sup>.

Nella sentenza emessa nel capoluogo lucano, sembrò dissolversi nel nulla tutto il contesto non solo politico-sociale e ideologico-culturale; mentre assunsero centralità le dinamiche relative alle modalità della partecipazione individuale alla sparatoria ed al lancio delle bombe. Il cerchio delle responsabilità si restrinse solo a sette individui e si fissò il grado di imputabilità in base all'età dei partecipanti alla spedizione a Mola. Si considerarono, infine, coloro che non parteciparono direttamente alla sparatoria, rei di "complicità non necessaria"<sup>75</sup>.

Per uno dei principali imputati, Tommaso Cassano, si giunse infatti a questa valutazione:

egli stava in villeggiatura a Cozze, con la fortuna di un calesse. Ebbe il torto di recarsi a Mola con i fascisti. In sostanza prestò il suo calesse a costoro, commettendo una di quelle leggerezze che a volte nella vita sono fatali. Ma oltre di questo non si può andare... Ed allora, nella gamma infinita della cooperazione delittuosa come prevista dal Codice Zanardelli, la sua opera rientra nell'ipotesi della complicità non necessaria, che è coperta dall'amnistia del 22 giugno 1946<sup>76</sup>.

Con analoghe argomentazioni giuridiche si ritenne Saverio Tarsia Incuria imputabile di

complicità non necessaria...perché l'addebito più immediato al delitto che gli viene fatto è quello di aver capeggiato una dimostrazione che si fece in Conversano ai fascisti, ossia agli attuali imputati, quando vennero amministrati.. Ora è risultato che egli con altri amici volle salutarli per congratularsi dello scampato pericolo, e dalla

<sup>73</sup> *Ibidem*.

<sup>74</sup> *Ibidem*.

<sup>75</sup> *Ibidem*. "Lorusso Luigi, autore principale, De Bellis Vitantonio, Berardi, Lofano, Fanelli, Centrone, Mele, correi del primo".

<sup>76</sup> *Ibidem*.

stazione fece direttamente la strada della sua casa, senza accompagnarsi alla dimostrazione che risulta neanche provata. In ogni caso il delitto era stato consumato; e quindi non può trattarsi di una cooperazione post facto. Rimane il telegramma a lui diretto da Cerignola, ma neppure questo ha una relazione causale con l'eccidio di Mola...<sup>77</sup>.

Anche per il noleggio delle vetture che portarono gli squadristi a Mola, la Corte ritenne "che tutto questo non può superare il concetto di una complicità non necessaria, che è coperta dall'ammnistia"<sup>78</sup>.

La Corte d'Assise di Potenza scelse, dunque, una via di mezzo tra la tesi degli avvocati difensori dell'omicidio preterintenzionale – "si voleva fare una chiassata per creare il disordine nelle file dei socialisti" – e quella sostenuta dall'accusa dell'omicidio premeditato e aggravato<sup>79</sup>.

Esclusa, dunque, la premeditazione e l'aggravante (non fu ucciso per la funzione di deputato secondo la Corte), furono condannati per omicidio volontario e le pene variarono da 18 anni per i maggiorenni, De Bellis Vitantonio (unico imputato all'epoca dei fatti di età superiore ai ventuno), a 12 anni per i minori di anni ventuno, Luigi Lorusso, Vitantonio De Bellis, Angelo Berardi, Natale Pace, Domenico Centrone, Riccardo Lofano e Vito Oronzo Fanelli, inoltre per tutti, escluso il Lorusso, perché latitante, furono condonati 5 anni per amnistia.

Mentre si dichiarò di non doversi procedere per Domenico Ippolito, Alfredo Mele, Francesco de Bellis, Tommaso Cassano, Saverio Tarsia Incuria, Nicola Lorusso, Donato Lovecchio, Domenico Lestingi, Angelo Lorusso per l'estinzione del reato di "complicità non necessaria", coperto dall'ammnistia del 22 giugno 1946<sup>80</sup>.

Il quotidiano socialista "Avanti!" all'indomani della lettura della sentenza, il 1 agosto del 1947, assunse la decisione di riprodurre il clichè della testata del giornale, del 4 ottobre del 1921, e il titolo ad otto colonne con il quale si denunciavano, all'opinione pubblica italiana, le complicità politiche che erano alla base dell'assassinio del deputato socialista di Conversano.

Per il giornale socialista "i giudici di Potenza hanno favorito l'atmosfera assolutoria nell'aula ed una generica convinzione di irresponsabilità collettiva. Essi hanno condannato a metà e per metà hanno assolto, hanno escluso, ed è questo l'elemento di meditazione più grave, la premeditazione. Hanno persino assolto senza prima giudicare a fondo chi assolvevano. È stata una sentenza a metà..."<sup>81</sup>.

#### 1948 – La Corte di Cassazione tra l'ammnistia Togliatti e la cancellazione delle responsabilità del fascismo

Esclusa la premeditazione ed aperta la strada per l'applicazione dell'ammnistia del giugno 1946, non fu difficile per la Prima Sezione Penale della Cassazione inserirsi, dopo pochi mesi, nell'atmosfera assolutoria che aveva caratterizzato tutto l'iter processuale nel capoluogo lucano, nell'estate del 1947.

L'evoluzione del quadro politico generale, profondamente mutato dopo la rottura dei governi di unità nazionale e l'esclusione delle sinistre dalla coalizione governativa, sembrava favorire questa tendenza. In tutto il periodo considerato, la magistratura soprattutto nel Centro-Sud, disattese le esigenze di giustizia che erano alla base della legislazione speciale del 1944. "Numerose risoluzioni della Cassazione – secondo le puntuali ricostruzioni di Franzinelli – rivalutarono personaggi, metodi e valori del fascismo... l'intervento della Cassazione andò ben oltre il ristabilimento della legge. Le Corti di Assise e poi le Corti d'Appello, specie nella Capitale e nell'Italia Centro-Meridionale, accentuarono una deriva assolutoria indiscriminata"<sup>82</sup>.

<sup>77</sup> *Ibidem*.

<sup>78</sup> *Ibidem*.

<sup>79</sup> L'esclusione dell'aggravante fu così motivata "Neppure esiste l'aggravante..., e cioè che l'omicidio sia stato commesso a causa delle funzioni di Deputato al parlamento nazionale. Matteotti fu ucciso per il grande discorso che egli pronunciò alla Camera. Ma Di Vagno era a Mola nell'interesse del suo partito, per inaugurare il Circolo Socialista, la bandiera della sezione...". Cfr. Atti processo Di Vagno, Sentenza, cit. vol. XIV (in Appendice Documentaria del presente volume).

<sup>80</sup> *Ibidem*.

<sup>81</sup> Cfr. "Avanti!" del 1 agosto 1948.

<sup>82</sup> Cfr. M. Franzinelli, *L'ammnistia Togliatti, 22 giugno 1946 Colpo di spugna sui crimini fascisti*, Mondatori, Milano 2006 (Per le imprese di Caradonna in Puglia cfr. di S. Colarizi. *Dopoguerra e fascismo in Puglia 1919-1926*, Laterza, Bari 1977).

Il 9 agosto del 1946, Giuseppe Caradonna, noto per aver promosso le azioni più eclatanti dello squadristo pugliese, specializzato nella distruzione delle Camere del lavoro e delle sedi dei partiti di sinistra, (una squadra partita da Cerignola prese parte ai fatti del 30 maggio 1921 a Conversano) fu ammistiato dalla sezione istruttoria della Corte d'Appello di Bari dal reato di "atti rilevanti"; mentre l'impugnazione da parte del procuratore generale che ricorse in Cassazione fu respinta con "una sbrigativa motivazione"<sup>83</sup>.

Sulla stessa lunghezza d'onda, nell'ottobre di quell'anno, la Corte d'Appello di Roma dichiarò estinti per amministra i reati contestati ad Araldo (di) Crollalanza, ai vertici dell'azione di governo e del partito, negli anni del Regime, presidente dell'Opera nazionale Combattenti, attivo sostenitore delle scelte guerrafondaie nella seconda metà degli anni Trenta, delle politiche razziali ed infine esponente della Repubblica sociale italiana, dove si occupò dell'attività legislativa<sup>84</sup>.

Il nuovo Guardasigilli, il liberale Giuseppe Grassi, noto giurista salentino di formazione liberale, legato da vincoli di amicizia a diversi avvocati difensori degli imputati del processo Di Vagno, fu l'estensore assieme ad Andreotti dello schema di un decreto legge del 7 febbraio 1948, n. 48 che dettava "Norme per la estinzione dei giudizi di epurazione e per la revisione dei provvedimenti già adottati", al fine di raggiungere una pacificazione generale (nel governo unica voce discordante fu quella del ministro degli Esteri Carlo Sforza, repubblicano)<sup>85</sup>.

Appare evidente il disegno neo conservatore di togliere di mezzo la legislazione contro i delitti fascisti. Bisogna poi considerare che, a poche settimane dalla prova elettorale per l'elezione del primo Parlamento repubblicano, fu varato un altro decreto legge il 19 marzo 1948, che ripristinava i benefici di carriera ai membri della milizia. Il decreto Grassi-Andreotti "revocò licenziamenti, retrocessioni di qualifica e cancellazione degli albi professionali disposte nei confronti dei fascisti – in gran parte squadristi ed elementi che avevano inferito contro gli oppositori – e li reintegrò nel pubblico impiego col diritto alle mensilità arretrate"<sup>86</sup>.

La Prima Sezione della Corte di Cassazione, che aveva con diverse sentenze "disinnescato in vario i reati tipici dello squadristo e chi si era macchiato di gravi violenze (sino all'omicidio) nella fase della lotta per il potere", emise, inoltre, un verdetto perfettamente in linea con la tendenza in atto, al fine di estendere al massimo l'amnistia e di cancellare le condanne inflitte agli squadristi.

Le sentenze della Cassazione – per Mimmo Franzinelli – rivelano un orientamento generale favorevole ai condannati; la motivazione dell'accoglimento dei ricorsi si basava spesso su sottigliezze formali che comportavano ingiustizie sostanziali, ovvero l'impunità per gravi crimini. I colpevoli vennero rappresentati per lo più in modo positivo, travolti dalle circostanze e sorretti da aspirazioni condivisibili, le vittime rappresentavano una presenza scomoda, respinta sullo sfondo: fantasmi evanescenti, il cui destino dipese da circostanze imponderabili e di impossibile accertamento<sup>87</sup>.

Si legge infatti nel pronunciamento della Suprema Corte per il ricorso relativo al processo Di Vagno: "la Corte ritiene di doversi accogliere quello che tende all'applicazione dell'amnistia. La impugnata sentenza ha affermato la volontarietà dell'omicidio in persona del Di Vagno dilungandosi nella ricerca, diretta a stabilire

<sup>83</sup> Ivi, pp. 172-173

<sup>84</sup> Ivi, p. 347.

<sup>85</sup> Ivi, p. 262 (la relazione del Ministro della Giustizia, Giuseppe Grassi e del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giulio Andreotti, è contenuta nel *Verbale del Consiglio dei Ministri, luglio 1943-maggio 1948* (a cura di Aldo Ricci), Archivio Centrale dello Stato, Roma 1997).

<sup>86</sup> In questa gigantesca opera assolutoria si distinse soprattutto la Seconda sezione presieduta da Vincenzo De Ficchy, mentre le funzioni di sostituto Procuratore Generale furono affidate al giudice Giovanni Berberi. Quest'ultimo fu uno dei componenti della Prima Sezione della Corte di Cassazione, cui fu affidato il processo Di Vagno. I giudici del supremo collegio rappresentarono il punto di riferimento fondamentale del colpo di spugna sulle responsabilità dello squadristo. Cfr. le numerose sentenze assolutorie citate da Mimmo Franzinelli, in *L'amnistia Togliatti*, cit.

<sup>87</sup> Cfr. M. Franzinelli, *L'amnistia Togliatti*, cit. pp. 61- 62.

chi dei partecipanti sparò colpi contro la vittima, ma non ha speso una parola per dimostrare la fondatezza della cennata affermazione. Il che porta senza dubbio, all'annullamento della pronuncia contenutavi<sup>88</sup>.

In definitiva i giudici della Cassazione, nel 1948, trasformarono la condanna per omicidio volontario in omicidio preterintenzionale e modificarono la sentenza dei giudici di Potenza. Si stabilì, infatti, che la violenza fascista fu un prodotto dell'"esuberanza giovanile" e che l'azione delittuosa, "prodotto delle circostanze", andò ben oltre le intenzioni dell'autore. A conferma della preterintenzionalità dell'omicidio i giudici della Suprema Corte sostennero che lo sparatore era a pochi metri di distanza da Di Vagno e con una conclusione (difforme dalla sentenza di Potenza e persino dalle risultanze medico legali del 1921 che indicavano le ferite dell'addome) si esclude l'intenzione omicida perché "l'arma fu diretta verso il basso".

(Quest'ultima asserzione della Corte di Cassazione, appare sconcertante e non supportata da elementi di fatto. Il prof. Francesco Introna, docente di medicina legale dell'Università di Bari, noto per le perizie in importanti processi penali, dopo aver attentamente esaminato la relazione dell'autopsia disposta dall'autorità giudiziaria dell'epoca, sostiene che i colpi sparati contro l'on. Giuseppe Di Vagno da distanza ravvicinata e con una traiettoria orizzontale, evidenziano chiaramente la volontà omicida, pur considerando "l'impreparazione tecnica ed una mancata esperienza di chi commise il ferimento mortale")<sup>90</sup>.

Nel giudizio definitivo della Corte di Cassazione si stabilì che l'autore materiale:

sparò tre colpi contro il Di Vagno, da dietro e perciò nelle migliori condizioni per la sicurezza della propria persona e della mira; e diresse l'arma verso il basso, tanto da attingere il Di Vagno nella regione lombare e sacrale con due colpi. Ora, se egli sparò nella posizione detta, come ha ritenuto la sentenza impugnata, appare manifesto, che non ebbe intenzione omicida, diversamente tutti i colpi sarebbero stati posti a segno ed in regione sicuramente tale che i colpi avrebbero prodotto la morte [...] deve perciò ritenersi che l'omicidio fu preterintenzionale, onde va applicata l'amnistia, e ciò, anche nei confronti del latitante Lorusso Luigi, il quale si giova del motivo addotto agli altri condannati<sup>91</sup>.

Di fronte a questa incredibile conclusione di un iter processuale così travagliato, tra le reazioni più significative, si registrò quella di Gaetano Salvemini che alcuni anni dopo, in un articolo per la rivista "Il Ponte", fondata da Calamandrei, dopo aver chiesto una relazione al procuratore generale di Potenza, descrisse ai lettori le modalità dell'agguato e del brutale assassinio di Di Vagno, definito dai giudici di Trani nel 1922 "una esplosione di giovinezza".

Lo storico molfettese ricordò anche l'impunità garantita agli assassini con l'amnistia del 1922, che passò un colpo di spugna su tutti i delitti compiuti per "fini nazionali" ed aggiunse:

Inauguratosi il regime postfascista, l'inchiesta giudiziaria fu riaperta. La causa iniziata presso la Corte d'Assise di Bari, competente per territorio, fu rinviata per legittima suspicione alla Corte d'Assise di Potenza. Qui i giurati dichiararono la responsabilità degli imputati con pene varianti dai 18 ai 10 anni. A questo punto intervenne la non mai epurata Corte di Cassazione: esclusa la volontà criminosa (proprio così!), affermò che l'omicidio poteva essere preterintenzionale – voi assalite un uomo a revolverate e a bombe a mano, e se quello muore, l'omicidio potrebbe essere anche preterintenzionale, – e dichiarò estinto questo reato dall'amnistia Togliatti. Così si tornò allo status quo del dicembre 1922<sup>92</sup>.

<sup>88</sup> Cfr. Sentenza Prima sezione della Corte di Cassazione, Roma, del marzo 1948 in *Giuseppe Di Vagno (1889-1921) Documenti e testimonianze* (a cura di Vito Antonio Leuzzi e Guido Lorusso) cit.

<sup>89</sup> Nella sentenza di Potenza si legge "Di Vagno riportò due ferite di carattere uniforme. Tali ferite, nella regione sacrale e lombare sinistra, penetranti nella cavità addominale, determinarono un processo setticemico, che fu causa della morte"; Cfr. ASCPz, CdA, 1947, n. 11, vol. XIV. Anche dalla perizia medica (autopsia) agli atti del processo istruttorio del 1922, si legge che "i colpi non furono sparati a bruciapelo" ed "uno dei proiettili perforò il corpo della vertebra e penetrò nell'addome qui perforò il mesentere e due volte l'intestino..." cfr. ASCPz, CdA, 1947, n. 11, vol. 1.

<sup>90</sup> Cfr. di F. Introna, *Considerazioni medico legali sulla natura e causa della morte dell'on. Giuseppe Di Vagno occorsa in Mola il 26 settembre 1921*, in questo volume.

<sup>91</sup> Cfr. Sentenza Sezione seconda Corte di Cassazione, in *Giuseppe Di Vagno (1889-1921) Documenti e testimonianze* cit.

<sup>92</sup> Cfr. G. Salvemini, *Come fu assassinato Giuseppe Di Vagno*, in "Il Ponte", ottobre 1952.